

(riunito il procedimento n. 4204/16 Mod. 16 - 1861/16 R.G.N.R.)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Seconda Sezione Penale

In composizione monocratica nella persona del giudice:

Dott.ssa Sara Micucci

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

PIAZZA ROBERTO GIUSEPPE, nato a Milano il 21.3.1970, residente a Brogliano (VI) in via Manin n.4.

Difeso di fiducia dall'avv. Giacomo MODESTI del foro di Roma.

LIBERO-PRESENTE

Il Responsabile Civile: "ALLSYSTEM S.P.A." (legale rappresentante Vincenzo Serrani), con sede legale in Verrone (Biella), strada Trossi n. 38, difeso dall'Avv. Alessandro ARGENTO del foro di Torino.

Le parti civili:

- PIETROPAOLO Elsa, CIAMPI Mario e CIAMPI Guido, difesi dall'Avv. Gian Pietro BIANCOLELLA del foro di Milano.

- CIAMPI Attilia Marcella Noemi, difesa dall'Avv. Stefania CALMA del foro di Pesaro.

SENTENZA n. 1900

del **12/05/2017**

Minuta di Cancelleria

Il.....
Il funzionario

SENTENZA

Depositata

Il..... **09/06/2017**

Il funzionario
U. P. CANCELLERIA
Giancarlo C. M.

Notificata al contumace

Il.....

il.....

Comunicata al P.G.

Il.....

Comunicata al P.M.

Il.....

Impugnata SI NO

Irrevocabile

Il.....

ESECUZIONE

Comunicata irrevocabilità al P.M.

Il.....

Estratto esecutivo al P.M. e P.S.

Il.....

Redatta scheda

Il.....

Provveduto per C.R.

Il.....

Provveduto per libretto DD.GG.

Il.....

Il.....

- MOLLICONE Rosanna e MORONI Riccardo, difesi dall'Avv. Guido PIETROPOLLI CHARMET del foro di Milano.
- ERBA Roberto, difeso dall'Avv. Andrea SCACCABAROZZI del foro di Milano.
- LIMONGELLI Davide, difeso dall'Avv. Lisa DE FURIA del foro di Milano.
- VERNA Stefano, difeso dall'Avv. Nadia GERMANÀ TASCONA del foro di Milano.
- *BRAMBILLA PISONI Alberta, BRAMBILLA PISONI Alessandro Giuseppe e FRAGIACOMO Vanda, difesi dall'Avv. Vinicio NARDO del foro di Milano (costituzione revocata all'udienza del 30.3.2017).*
- *CLARIS APPIANI Aldo, difeso dall'Avv. Cesarina BARGHINI del foro di Livorno (costituzione revocata all'udienza del 30.3.2017).*

IMPUTATO

E) del delitto p. e p. dagli artt. 40 cpv, 41 co. I e III, 589, co. I e IV c.p., per avere, in qualità di addetto alla vigilanza del pubblico che accede al palazzo di Giustizia di Milano, per l'ingresso pedonale di via San Barnaba, mediante controllo dei colli con l'ausilio dell'apparecchiatura radiogena (c.d. FEP), colposamente contribuito a cagionare la morte di ERBA Giorgio, CLARIS APPIANI Lorenzo Alberto e CIAMPI Fernando, attinti da colpi di arma da fuoco esplosi da GIARDIELLO Claudio che, passando per il varco da lui controllato, introduceva nel Palazzo una pistola Beretta 9x21 G.F.L. e due caricatori con almeno 12 colpi ciascuno. Per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e in particolare perché, per grave e prolungata disattenzione e per trascuratezza nel proprio lavoro, ometteva di controllare o comunque controllava inadeguatamente la valigetta che



GIARDIELLO aveva introdotto attraverso il FEP (non effettuando anche un'ispezione manuale del contenuto), così non avvalendosi – come ben invece avrebbe potuto – della presenza della pistola e dei caricatori, di cui non segnalava l'esistenza, per cui non compiva alcuna delle manovre necessarie per impedire l'ingresso di un uomo armato all'interno del tribunale, in modo da evitarne l'accesso anche chiedendo l'intervento di personale del locale presidio delle forze dell'ordine.

In Milano, il 9 aprile 2015.

F) del delitto p. e p. dagli artt. 40 cpv, 41 co. I e III, 590, co. II, c.p., per avere, in qualità di addetto alla vigilanza del pubblico che accede al palazzo di Giustizia di Milano, per l'ingresso pedonale di via San Barnaba, mediante controllo dei colli con l'ausilio dell'apparecchiatura radiogena (cd FEP), colposamente contribuito a cagionare lesioni gravi (*“lacerazione flessura spleunica del colon; lacerazione di 8 anse del digiuno-ileo”*), dalla quali derivano un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni, nonché un indebolimento permanente dell'organo digerente, a LIMONGELLI Davide, attinto da un colpo d'arma da fuoco esplosivo da GIARDIELLO Claudio che, passando per il varco da lui controllato, introduceva nel Palazzo una pistola Beretta cal. 9x21 G.F.L. e due caricatori con almeno 12 colpi ciascuno.

Per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e in particolare perché, per grave e prolungata disattenzione e per trascuratezza nel proprio lavoro, ometteva di controllare o comunque controllava inadeguatamente la valigetta che GIARDIELLO aveva introdotto attraverso il FEP (non effettuando anche un'ispezione manuale del contenuto), così non avvalendosi – come ben invece avrebbe potuto – della presenza della pistola e dei caricatori, di cui non segnalava l'esistenza, per cui non



compiva alcuna delle manovre necessarie per impedire l'ingresso di un uomo armato all'interno del tribunale, in modo da evitarne l'accesso anche chiedendo l'intervento di personale del locale presidio delle forze dell'ordine.

In Milano, il 9 aprile 2015.

Imputazione di cui al p.p. 4204/2016 Mod. 16 riunito:

Del delitto p. e p. dagli artt. 40 cpv, 41 co. I e III, 590, co. II, c.p., per avere, in qualità di addetto alla vigilanza del pubblico che accede al palazzo di Giustizia di Milano, per l'ingresso pedonale di via San Barnaba, mediante controllo dei colli con l'ausilio dell'apparecchiatura radiogena (cd FEP), colposamente contribuito a cagionare lesioni gravi (*“frattura pluriframmentaria primo cuneiforme avampiede sinistra in esiti di ferita da arma da fuoco; ferita arma da fuoco coscia dx”*), dalla quali derivano un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni, nonché un indebolimento permanente dell'organo della deambulazione, a VERNA Stefano, attinto da due colpi d'arma da fuoco esplosi da GIARDIELLO Claudio che, passando per il varco da lui controllato, introduceva nel Palazzo una pistola Beretta cal. 9x21 G.F.L. e due caricatori con almeno 12 colpi ciascuno.

Per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e in particolare perché, per grave e prolungata disattenzione e per trascuratezza nel proprio lavoro, ometteva di controllare o comunque controllava inadeguatamente la valigetta che GIARDIELLO aveva introdotto attraverso il FEP (non effettuando anche un'ispezione manuale del contenuto), così non avvalendosi – come ben invece avrebbe potuto – della presenza della pistola e dei caricatori, di cui non segnalava l'esistenza, per cui non compiva alcuna delle manovre necessarie per impedire l'ingresso



di un uomo armato all'interno del tribunale, in modo da evitarne l'accesso anche chiedendo l'intervento di personale del locale presidio delle forze dell'ordine.

In Milano, il 9 aprile 2015.

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede condanna ad anni tre di reclusione, concesse attenuanti generiche e considerato l'aumento ex art. 589, ultimo comma c.p. Deposita memoria ai sensi dell'art. 121 c.p.p. ed elenco dei corpi di reato.

La difesa di parte civile Avv. Scaccabarozzi chiede la condanna a pena di giustizia e deposita conclusioni scritte e nota spese.

La difesa di parte civile Avv. Germanà Tascona, chiede condanna a pena di giustizia riportandosi alle conclusioni scritte che deposita unitamente a nota spese.

La difesa di parte civile Avv. Barghini dichiara di revocare la costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82 c.p.p.

La difesa di parte civile Avv. Barghini in sostituzione dell'Avv. Nardo, dichiara di revocare la costituzione di parte civile ai sensi dell'art. 82 c.p.p.

La difesa di parte civile Avv. De Furia chiede la condanna a pena di giustizia come da conclusioni scritte che deposita unitamente a nota spese.

La difesa di parte civile Avv. Calma chiede la condanna dell'imputato riportandosi alle pena conclusioni scritte che deposita unitamente a nota spese.

La difesa di parte civile, Avv. Pietropolli Charmet conclude chiedendo la condanna dell'imputato a pena di giustizia riportandosi alle pena conclusioni scritte che deposita unitamente a nota spese.


La difesa di parte civile Avv. Velluto in sostituzione dell'Avv. Biancolella conclude chiedendo condanna dell'imputato a pena di



giustizia riportandosi alle pena conclusioni scritte che deposita unitamente a nota spese.

La difesa del responsabile civile Avv. Argento eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Giardiello Claudio innanzi al P.M. in data 30.6.2015 e 15.9.2016. Chiede sentenza di non doversi procedere in relazione al reato contestato *sub* capo F) per tardività della querela; assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

La difesa dell'imputato Avv. Modesti chiede assoluzione per non aver commesso il fatto.

 IL GIUDICE
Dott.ssa Sara Micucci

FATTO

Con decreto *ex art.* 429 c.p.p. emesso dal GUP di Brescia il 5 aprile 2016 veniva disposto il rinvio a giudizio di Piazza Roberto Giuseppe per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

L'imputato era parimenti citato a giudizio con decreto *ex art.* 550 c.p.p. per il delitto di lesioni gravi arrecate a Verna Stefano.

All'udienza del 24 novembre 2016, disposta la riunione al presente procedimento di quello portante n. 4204/2016 Mod. 16 (per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva) ed ammessa la costituzione della parte civile Verna Stefano, veniva rigettata la richiesta, avanzata dalla difesa del responsabile civile Allsystem s.p.a., di esclusione della parte civile Ciampi Attilia Marcella Noemi, ritenuti sussistenti nell'atto di costituzione i requisiti di cui all'art. 122 c.p.p., sia con riguardo all'oggetto, che ai fatti per cui la procura era stata conferita.

Quindi, con ordinanza emessa alla citata udienza, il Tribunale ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti processuali nei termini in essa riportati (nella specie, erano acquisiti due faldoni contenenti documentazione analiticamente descritta nell'elenco depositato dal P.M.).

Veniva, inoltre, disposta, in accoglimento della richiesta del difensore del responsabile civile, perizia finalizzata alla trascrizione di alcune intercettazioni ambientali captate durante la detenzione di Giardiello Claudio (v. ordinanza di conferimento dell'incarico peritale alla trascrittrice Alessia De Luca).

Alla medesima udienza era acquisita, con il consenso di tutte le parti, la seguente ulteriore documentazione: l'annotazione del 17.4.2015 del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Milano, con relativi allegati (esclusi i verbali di sommarie informazioni); nonché gli ordini di servizio acquisiti nel corso delle indagini preliminari durante l'escussione di Contini Massimiliano, all'epoca coordinatore per conto di All System s.p.a.



L'istruttoria veniva rinviata, alle udienze del 9 gennaio (fino alla data del 19 gennaio) e del 16 febbraio (fino alla data del 9 marzo) per legittimo impedimento del difensore dell'imputato.

All'udienza del 19 gennaio 2017 - comunicato alle parti il deposito della perizia relativa alla trascrizione delle conversazioni ambientali - il Tribunale disponeva un'integrazione di perizia con specifico riguardo a due conversazioni ambientali (quelle intercettate in data 8 maggio e 2 luglio 2015), siccome non compiutamente trascritti i suddetti colloqui (l'integrazione veniva poi versata in atti all'udienza del 6 febbraio 2017).

Alla suddetta udienza l'istruttoria proseguiva con l'escussione dei testimoni Contini Massimiliano, Isp. Sup. Bellagente Giovanni, M.llo Cosentino Giovanni, nonché dei consulenti del P.M. (ing. Tosini Giuseppe e Marini Cesare) e della difesa del responsabile civile (ing. Fasani Massimo, per la cui audizione - su invito del Tribunale e al fine di consentire la trattazione unitaria di analoghi temi di prova - le parti prestavano il consenso all'inversione dell'ordine acquisitivo della prova).

Venivano successivamente versate in atti la relazione - e l'integrazione alla relazione - a firma del consulente Tosini Giuseppe e la relazione del consulente Fasani Massimo (rispettivamente acquisite alle udienze del 19 gennaio e del 6 febbraio 2017).

Con il consenso delle parti erano anche acquisite le consulenze medico-legali a firma dei dott. Mastroluca Lavinia e Sessa Vitali Claudio Maria esibite dalla difesa della parte civile Limongelli Davide (con conseguente rinuncia difensiva alla loro escussione); nonché, nei limiti del fatto storico, l'ordinanza di archiviazione del GIP di Brescia emessa in data 21.12.2016 nei confronti dei coindagati Mangiafreno Giuseppe e Manzoni Manuel.

Nel corso del processo, il P.M. rinunciava all'escussione del teste Iammarone, le difese delle parti civili Pietropaolo-Ciampi rinunciavano al teste Torres Diaz



Diego Raul e a tutti i testimoni indicati dal n. 9 a n. 24 della lista Pietropaolo-Ciampi Mario e Guido; la difesa delle parti civili Brambilla Pisoni- Fragiacomino rinunciava al teste Bertolé Viale; la difesa della parte civile Limongelli rinunciava ai consulenti indicati in lista; la difesa del responsabile civile rinunciava ai testi Siviero e Calzà, nonché ad uno dei testi indicati in alternativa *sub* 11 della rispettiva lista regolarmente depositata.

All'udienza del 6 febbraio 2017 l'istruttoria proseguiva con l'escussione dei testimoni Manzoni Manuel, Mangiafreno Giuseppe, Troisi Adolfo, Torres Diaz Diego Raul, Caravaggio Matilde e Sabatino Esterina Rosanna.

Alla citata udienza venivano, altresì, versate in atti, con il consenso delle parti, i verbali di sommarie informazioni (allegate alla consulenza dell'ing. Tosini) di Rossi Guido Maria, Descisciolo Stefano, Murati Elton; nonché le dichiarazioni rese da Squadroni Lorenza in data 7.3.2016, i contratti di assunzione a tempo indeterminato di Manzoni Manuel e di Mangiafreno Giuseppe, l'annotazione della Questura di Milano del 23.9.2014, il manuale di Secur Police.

All'udienza del 9 marzo 2017 venivano escussi i residui testimoni indicati dalle difese delle parti civili Ciampi Mario, Ciampi Attilia, Calma Antonio, Mollicone Rosanna, Moroni Riccardo, Fumagalli Simona, Gilardi Alessio (con rinuncia agli ulteriori testimoni indicati nelle rispettive liste).

Alla predetta udienza erano, inoltre, acquisiti il certificato medico rilasciato a Mollicone Rosanna, i certificati di frequenza ai corsi seguiti da Caravaggio Matilde.

L'imputato rilasciava spontanee dichiarazioni e, non intendendo sottoporsi al richiesto esame, era acquisito su istanza del P.M. il verbale di interrogatorio reso dal predetto in data 24.11.2015.

Alla citata udienza, la difesa dell'imputato rinunciava a tutti i residui testimoni di cui alla lista e il Giudice revocava l'ordinanza ammissiva pronunciata *in parte qua*, ad eccezione del teste Murati, la cui escussione veniva



programmata per la successiva udienza del 30 marzo 2017 (nel corso della quale il testimone si riportava alle dichiarazioni già concordemente acquisite in atti e rilasciate in data 8.10.2015).

D'intesa tra le parti processuali (e nulla opponendo l'imputato Piazza) erano acquisiti il verbale di spontanee dichiarazioni rilasciate in data 14.7.2016 da Giardiello Claudio innanzi al GUP di Brescia e il verbale di interrogatorio reso dal predetto innanzi al P.M. in data 15.9.2016.

Nel corso dell'udienza il P.M. precisava, inoltre, di non essere in possesso delle registrazioni e delle trascrizioni integrali dei verbali di interrogatorio resi in data 30.6.2015 e 15.9.2016 da Giardiello Claudio, in quanto, per errore, i *file* delle registrazioni erano stati cancellati. Sul punto il P.M., alla successiva udienza del 30 marzo 2017, produceva, nulla opponendo le altre parti, consulenza informatica a firma di Cesare Marini contenente gli esiti negativi del tentativo di recupero dei *file* delle registrazioni degli interrogatori di Giardiello Claudio resi in data 30.6.2015 e 15.9.2016. Alla luce di tale produzione documentale, le difese del responsabile civile e dell'imputato, pur non opponendosi alla stessa, espressamente riservavano alla discussione conclusiva ogni questione relativa all'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 141 *bis* c.p.p., dei verbali riassuntivi degli interrogatori di Giardiello acquisiti concordemente in atti.

Veniva rigettata la richiesta avanzata *ex art.* 507 c.p.p. dalla difesa della parte civile Limongelli di escussione di Trovato Mario e Sivieri Roberto (rispettivamente, per quanto desumibile dalla deposizione del teste Troisi Adolfo, responsabili della formazione per conto di All System s.p.a. a livello locale e nazionale), in quanto non ritenuta essenziale ai fini del decidere.

Veniva, altresì, rigettata la richiesta di revoca *in parte qua* dell'ordinanza ammissiva delle prove emessa dal Tribunale, laddove volta a rigettare la richiesta di escussione del teste Gabrielli Ermenegildo Pietro, in quanto la



deposizione del predetto testimone era ritenuta superflua, sia in ragione del fatto che risultava già versato in atti il verbale di sommarie informazioni dal medesimo rese nel corso delle indagini preliminari, sia in ragione del fatto che egli risultava aver riportato circostanze apprese da Giardiello Claudio risalenti a circa due anni prima degli eventi omicidiari e lesivi per cui è processo.

All'udienza del 30 marzo 2017, senza ulteriori incumbenti istruttori, si raccoglievano le conclusioni del P.M. (anche rassegnate con memoria *ex art.* 121 c.p.p.) e delle difese delle parti civili.

All'esito della lunga discussione svolta dalla difesa di parte civile di Claris Appiani Aldo (estesa anche alle parti civili Brambilla Pisoni Alberta, Brambilla Pisoni Alessandro Giuseppe e Fragiacomò Vanda), venivano espressamente revocate le costituzioni di parte civile presentate nel loro interesse.

All'udienza del 21 aprile 2017, le difese del responsabile civile e dell'imputato svolgevano le proprie conclusioni. Si differiva, quindi, all'udienza del 12 maggio 2017 per eventuali repliche del Pubblico Ministero (con acquisizione delle memorie *ex art.* 121 c.p.p. depositate dalla difesa del responsabile civile e dalla difesa della parte civile Limongelli), *ivi* si rendeva decisione come da dispositivo letto in udienza.

DIRITTO

L'odierno procedimento costituisce stralcio di altro processo celebratosi a carico di Giardiello Claudio e conclusosi con rito abbreviato innanzi al GUP di Brescia, all'esito del quale egli veniva condannato con sentenza emessa il 14.7.2016 alla pena dell'ergastolo per i gravi delitti di plurimo omicidio ai danni di Erba Giorgio, Claris Appiani Lorenzo Alberto e Ciampi Fernando; tentato omicidio ai danni di Limongelli Davide (nipote di Giardiello); lesioni gravi ai danni di Verna Stefano; nonché porto illegale di arma (v. sentenza del G.U.P. di Brescia acquisita all'udienza del 24.11.2016).



Gli efferati delitti erano stati perpetrati all'interno del Tribunale di Milano nella mattinata del 9.4.2015 durante la celebrazione di un'udienza pubblica svoltasi innanzi alla II sezione penale, nell'ambito di un procedimento che vedeva coimputato, unitamente ad altri, Giardiello Claudio per fatti di bancarotta fraudolenta relativi al fallimento della Immobiliare Magenta s.r.l.¹. Sinteticamente e per quanto desumibile dagli atti acquisiti con il consenso delle parti all'udienza preliminare², accadeva che, per uno screzio di Giardiello con il suo legale (avv. Michele Rocchetti), quest'ultimo aveva manifestato platealmente innanzi al Collegio di rinunciare al mandato difensivo; seguiva la dinamica omicida dopo l'ingresso in aula di Claris Appiani Lorenzo Alberto, avvocato civilista chiamato a deporre quel giorno, con esplosione, verso le ore 10:57³, di quattro colpi di pistola a ripetizione da parte del Giardiello.

Venivano attinti dai colpi letali Erba Giorgio (presente in aula quale coimputato nel medesimo procedimento), Claris Appiani Lorenzo Alberto (testimone), i quali decedevano in ambulanza durante il loro tragitto in ospedale.

Limongelli Davide (anch'egli presente quale coimputato) veniva colpito al dorso in corrispondenza dell'emitorace sinistro e, ricoverato in prognosi riservata, riusciva a salvarsi riportando gravi lesioni all'organo intestinale per il colpo di arma da fuoco subito.

Giardiello, poi, allontanatosi dall'aula di udienza, sparava ulteriori due colpi di pistola, che colpivano Verna Stefano, il quale riportava ferite agli arti

¹ Trattasi del p.p. n. 68134/10 R.G.N.R. e 9625/14 R.G. Trib., i cui atti sono stati versati ai faldoni II e III acquisiti in sede di udienza preliminare con il consenso delle parti.

² N. 6 faldoni relativi alla ricostruzione dei crimini commessi da Giardiello quel giorno.

³ V. nota 13.4.2015 dei C.C. RONI del Comando Provinciale di Milano sull'ascolto delle registrazioni, faldone IV affogl. C-177.

inferiori (coscia destra e piede sinistro); quindi il Giardiello, portatosi al secondo piano del palazzo di giustizia, colpiva ulteriormente a morte il giudice civile Ciampi Fernando, sorpreso nella sua stanza.

L'omicida, infine, riusciva ad allontanarsi dal Tribunale di Milano confondendosi con la folla di persone e faceva perdere le proprie tracce scappando con il suo scooter parcheggiato all'esterno del palazzo di giustizia.

Le ricerche immediatamente attivate consentivano di fermare Giardiello quello stesso giorno, alle ore 12:00 circa, a Vimercate nel quartiere Torri Bianche.

Sottoposto a perquisizione, si rinveniva, nel vano ubicato sotto la sella del ciclomotore, un sacchetto contenente una pistola beretta cal. 9×21 con un proiettile in canna ed ulteriori quattro nel caricatore, nonché un secondo caricatore contenente altri dodici colpi inseriti.

Tanto premesso, e nemmeno messo in dubbio dalle difese, costituisce oggetto del presente procedimento la valutazione della responsabilità di Piazza Roberto Giuseppe, guardia giurata assunta alle dipendenze di All System s.p.a., all'epoca in servizio presso il Tribunale di Milano e, all'atto dell'ingresso del Giardiello dal varco di via San Barnaba, deputato al controllo del tunnel radiogeno c.d. FEP.

In particolare, in tesi di accusa, Piazza Roberto Giuseppe avrebbe colposamente omesso di verificare il contenuto della valigetta transitata per il suddetto FEP, all'interno della quale (a dire dello stesso Giardiello) erano stati da lui occultati l'arma e i due caricatori, così contribuendo a cagionare la morte di Erba Giorgio, Claris Appiani Lorenzo Alberto e Ciampi Fernando, nonché a procurare le gravi lesioni ai danni di Limongelli Davide e Verna Stefano.

In altre parole, stando all'impostazione accusatoria, la responsabilità dell'imputato per i plurimi eventi mortali e lesivi transiterebbe

necessariamente dall'omesso controllo della valigetta che avrebbe contenuto l'arma utilizzata per l'esplosione dei colpi nel palazzo di giustizia, dapprima introdotta nel tunnel radiogeno in quel momento di competenza del Piazza.

È evidente che, *a contrariis*, la mancata dimostrazione del presupposto di fatto sarebbe tale da infirmare l'impostazione accusatoria.

Seguendo l'assunto del rappresentante della Pubblica Accusa, la ricostruzione del fatto storico fonda sui seguenti elementi istruttori acquisiti:

- le dichiarazioni rese da Giardiello al P.M. in data 30.6.2015 e in data 15.9.2016⁴, secondo le quali la pistola e i due caricatori erano stati da lui nascosti nella valigetta fatta transitare per il tunnel radiogeno FEP;
- i riscontri alle dichiarazioni di Giardiello, costituiti dagli esiti della perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione dell'omicida, dal contenuto delle intercettazioni ambientali, nonché dagli esiti degli esperimenti delegati dal P.M. in sede di indagini (riportati dal testimone Isp. Sup. Bellagente Giovanni e dai consulenti tecnici Tosini Giuseppe e Marini Cesare), che avrebbero consentito di escludere che la pistola e i due caricatori fossero stati occultati quel giorno sulla persona di Giardiello prima del suo passaggio per il metal detector, e che avrebbero, per contro, permesso di accertare che l'arma transitò nella valigetta passata al controllo del FEP;
- l'identificazione di Piazza Roberto Giuseppe quale guardia giurata armata deputata al controllo del FEP all'atto dell'ingresso di Giardiello Claudio per il varco di via San Barnaba del Tribunale di Milano;
- gli esiti degli esperimenti condotti sul FEP, che avrebbero consentito di rilevare, nelle immagini ritraenti la valigetta di Giardiello, radiografata

⁴ Acquisite con il consenso delle parti già all'udienza preliminare, v. faldone IV affogl. C-1008 quanto al verbale di interrogatorio reso in data 30.6.2015; e acquisito all'udienza del 9 marzo 2017 il verbale di interrogatorio del 15.9.2016.

dal tunnel radiogeno e riprodotta sui due monitor del macchinario, nonché ripresa dalle tre telecamere interne dell'androne di ingresso del citato varco (c.d. Cam 128-129 e 130), la presenza quel giorno, all'interno del bagaglio dell'omicida, di tre macchie scure riconducibili ad oggetti metallici (una delle quali corrispondenti, in chiave accusatoria, all'arma dell'omicida);

- da ciò la responsabilità del Piazza, assumendosi che egli, ricoprendo una specifica posizione di garanzia (quella appunto di guardia particolare giurata armata dipendente della società Allsystem s.p.a. e deputata quel giorno al controllo del FEP), in violazione di regole cautelari (come contestate in incolpazione), per un verso, avrebbe potuto scorgere sui due monitor del FEP la forma di oggetti riconducibili "approssimativamente" ad una pistola; per altro verso, comunque, egli, pur avendo scorto su quei monitor "qualcosa" di indistinto - ma comunque sospetto - avrebbe omesso di attivare i necessari e dovuti controlli che, nel caso di specie, avrebbero richiesto l'apertura della valigetta del Giardiello e che, se attuati, avrebbero impedito gli eventi omicidiari e lesivi all'interno del Tribunale di Milano.

Sempre in tesi di accusa, per contro, non sarebbero parimenti responsabili gli altri due vigilanti non armati in servizio presso il varco di via San Barnaba all'atto del passaggio di Giardiello Claudio ed identificati (per quanto ricostruito dal Cap. Smerieri Federico e ammesso dagli stessi originari coindagati nel corso della loro testimonianza) in Mangiafreno Giuseppe (dipendente della Securpolice s.r.l., di turno all'archetto metaldetector) e in

Manzoni Manuel (dipendente della Securpolice s.r.l., di turno al controllo dei tesserini dell'accesso riservato agli "addetti ai lavori"⁵).

Invero, secondo l'impostazione accusatoria, fondata sugli esiti degli esperimenti riportati in sede dibattimentale dal consulente del P.M. Tosini e dall'Isp. Bellagente - che avrebbero consentito di escludere che l'arma e i due caricatori fossero stati occultati sulla persona di Giardiello Claudio transitato al controllo del metaldetector - nulla potrebbe rimproverarsi ai predetti (in relazione ad essi, invero, il P.M. ha avanzato richiesta di archiviazione⁶, accolta dal GIP di Brescia con ordinanza del 21.12.2016⁷).

E ciò in quanto, con riferimento a Mangiafreno Giuseppe, si assume che egli, pur non avendo verificato, come invece avrebbe dovuto, la causa dell'attivazione dell'allarme del metaldetector all'atto del passaggio di Giardiello Claudio⁸, difetterebbe un nesso di condizionamento tra la sua condotta negligente e il verificarsi degli eventi omicidiari e lesivi (appunto perché si esclude che l'arma sia passata per il citato metaldetector cui era adibito il Mangiafreno).

Quanto a Manzoni Manuel, si assume che egli non fosse il destinatario della norma cautelare, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale che, all'atto del passaggio della valigetta di Giardiello Claudio per il tunnel radiogeno, il predetto Manzoni (pur posizionato in piedi accanto al tavolo su cui si trovavano i due monitor del FEP, al quale quel giorno era adibito il solo Piazza

⁵ Il Cap. Smerieri, il M.llo Contini e lo stesso Manzoni Manuel hanno precisato che il Manzoni, originariamente comandato a presidiare il varco pedonale di via Freguglia, a causa di un malfunzionamento del FEP del varco di via Freguglia, verso le ore 8:20 del 9.4.2015, era stato spostato all'ingresso di via San Barnaba dove rimaneva per circa un'ora.

⁶ V. richiesta di archiviazione del P.M. datata 22.9.2016; doc. 30 prodotto dal P.M. all'udienza del 24.11.2016.

⁷ V. ordinanza del GIP acquisita all'udienza del 19.1.2017.

⁸ Due stelline rosse sul display frontale in alto a destra del metal detector e nove led laterali all'altezza della caviglia sinistra di Giardiello Claudio.

Roberto Giuseppe), era deputato al controllo dei tesserini del personale qualificato e non anche al citato macchinario.

Le difese di parte civile, discutendo oralmente, hanno affermato che il processo non ha comprovato ipotesi alternative rispetto a quella propria della prospettazione d'accusa, secondo cui l'arma sarebbe transitata dal varco FEP presidiato dell'imputato. Hanno, pertanto, sostenuto l'impossibilità di pronuncia assolutoria, riportandosi alla giurisprudenza in materia di ragionevole dubbio, condividendo le conclusioni rassegnate dal rappresentante della Pubblica Accusa ed associandosi alla ricostruzione svolta in sede di requisitoria.

Possono, infine, così riassumersi le conclusioni rassegnate dalle difese del responsabile civile e dell'imputato.

In primis, non vi sarebbe prova certa del passaggio dell'arma attraverso il FEP, potendosi ritenere più accreditabile la tesi del suo transito, intera o smontata, per il metal detector (ciò che porterebbe a riconoscere una responsabilità esclusiva in capo al solo Mangiafreno Giuseppe che non effettuò, pur in presenza di allarmi attivati dall'archetto, alcun controllo sulla persona del Giardiello).

Suddetta interpretazione sarebbe avvalorata dalle seguenti considerazioni:

- il testimone di accusa Rossi Guido Maria non ha escluso siffatta eventualità;
- l'esame dei tabulati del cellulare di Giardiello consentirebbe di ritenere che l'omicida si trovava, nei giorni 26 gennaio, 15 e 18 febbraio 2015, in zona prossima al Tribunale di Milano, con ciò potendosi ipotizzare che egli abbia introdotto l'arma, intera o smontata, e anche a più riprese, all'interno del palazzo di giustizia nei giorni antecedenti gli omicidi;

- il tempo trascorso tra l'ingresso di Giardiello in Tribunale e la prima telefonata dal medesimo effettuata al suo difensore avv. Rocchetti (circa 24 minuti) consentirebbe di ipotizzare che, durante quel tempo, l'omicida possa aver recuperato pezzi dell'arma nascosti all'interno del palazzo di giustizia;
- le dichiarazioni di Gabrielli Ermenegildo (secondo il quale Giardiello aveva tentato in passato di verificare le modalità di accesso al Tribunale) consentirebbero di ipotizzare che l'arma sia stata introdotta anche per altri varchi del Tribunale.

Ancora, si è evidenziato come l'unica prova a sostegno dell'impianto accusatorio, costituita dalle dichiarazioni di Giardiello Claudio (gli esperimenti al FEP e al metal detector non avendo fornito alcun risultato certo), non può dirsi dimostrativa del passaggio dell'arma attraverso il FEP, sia perché le dichiarazioni dell'omicida rese in data 30 giugno 2015 e in data 15 settembre 2016 devono ritenersi inutilizzabili *ex art. 141 bis c.p.p.*, sia perché esse devono stimarsi intrinsecamente inattendibili e prive di alcun riscontro.

Sotto il primo profilo, si è detto, la chiamata in correità, anche per la sua stessa genesi (compromessa da evidenti intenti manipolativi della realtà giudiziaria ad opera del dichiarante) non sarebbe credibile, rimarcato come la stessa proviene da un soggetto pluriomicida, gravato da disturbi psichiarici (come attesterebbe la perizia del dott. Boscardini del 7.11.2015 in atti), decisi a parlare solo il 30.6.2015, e il quale avrebbe reso dichiarazioni contraddittorie (circa la fuga per il varco di via Manara e circa l'incontro "casuale" del Giudice Ciampi), con l'unico intento (palesato dalle conversazioni in atti) di ottenere una limitazione delle sue responsabilità (con addebito al "*Tribunale che lo ha fatto entrare con la pistola*", v. intercettazione ambientale in carcere dell'8.5.2015).



Infine, si è sostenuto, le dichiarazioni di Giardiello non sarebbero supportate da validi riscontri esterni: tali non potendo ritenersi né il ritrovamento della custodia della pistola aperta sul tavolo della cucina di Giardiello; né l'assenza di contatti telefonici con il coimputato desumibile dai tabulati; né, infine, il contenuto delle intercettazioni telefoniche, siccome non genuino (al pari delle dichiarazioni di Gardiello), trattandosi di dialoghi captati allorquando l'omicida sapeva di essere ascoltato.

Quanto agli esperimenti condotti dal P.M. sul metal detector e sul FEP, le difese ne hanno ampiamente criticato gli esiti, reputandoli del tutto inattendibili.

In particolare, con riguardo al metal detector, si è sostenuto che l'assenza delle medesime condizioni esistenti il 9.4.2015 (essendo stato il macchinario sequestrato solo il 4.7.2015), porterebbe per ciò solo a dubitare della validità degli esperimenti condotti, non essendovi prova che l'archetto abbia conservato lo stesso livello di taratura esistente il giorno del passaggio di Giardiello, e dovendosi ritenere esso macchinario vetusto, le cui condizioni non consentirebbero di offrire risultati analoghi a quelli esistenti il 9.4.2015.

La difesa del responsabile civile, poi, ha evidenziato come, dei plurimi esperimenti svolti, solo uno sarebbe sovrapponibile alle condizioni del passaggio di Giardiello, ovverosia quello ottenuto con il passaggio della canna alla caviglia dell'operatore; ciò che porta, ulteriormente, a dubitare della metodologia seguita nell'espletamento dell'atto investigativo e della fragilità dell'impianto accusatorio.

Quanto al FEP, l'inconsistenza degli esperimenti poggerrebbe sulle seguenti considerazioni:

- gli stessi non sono stati eseguiti con i documenti sequestrati a Giardiello (acquisiti all'udienza del 30.3.2017), o con altri documenti od oggetti che potevano essere ivi contenuti, così potendosi dubitare dei risultati



ottenuti, siccome non riproducenti le identiche condizioni esistenti al passaggio della valigetta di Giardiello attraverso il FEP;

- la cattiva qualità delle immagini della telecamera interna Cam 128 - che ha ripreso i monitor del FEP all'atto del passaggio della valigetta di Giardiello - non ha consentito di apprezzare né la morfologia degli oggetti riprodotti sui citati monitor in data 9.4.2015, né tanto meno i colori delle immagini ritratte (per quanto ammesso dallo stesso CT e dallo stesso teste del P.M. Isp. Sup. Bellagente);
- la cattiva qualità delle immagini si desumerebbe, altresì, dall'annotazione del RIS di Parma, che dà conto, nella descrizione dell'omicida, di tratti somatici non a lui perfettamente corrispondenti;
- le condizioni spazio-temporali in cui sono stati eseguiti gli esperimenti (avendo gli stessi testimoni del P.M. - Bellagente e CT Tosini - evidenziato come il solo spostamento del tavolo su cui poggiano i monitor del FEP e le condizioni di luce possano determinare risultati diversi) minano la validità delle conclusioni raggiunte dalla Pubblica Accusa;
- non può affermarsi che le macchie scure ritratte dalla Cam 128 corrispondano effettivamente ad oggetti metallici, siccome non empiricamente dimostrato;
- non può sostenersi che l'imputato Piazza abbia visto sui monitor del FEP "qualcosa" di indistinto, dal momento che gli stessi esperimenti condotti sul macchinario hanno consentito di accertare che la pistola era sempre perfettamente visibile ai monitor del tunnel radiogeno.

Le difese hanno, infine, contestato ogni profilo soggettivo colposo addebitato a Piazza Roberto Giuseppe (guarda giurata con esperienza pluriennale, mai attinto da provvedimenti disciplinari, perfettamente attento e vigile durante l'espletamento delle sue mansioni, come ammesso dallo stesso CT del PM

nelle sue relazioni), il quale, proprio in ragione della asserita diligenza, si assume sia stato in grado di vedere perfettamente il contenuto della valigetta di Giardiello Claudio o, quanto meno, di rendersi conto di quanto ivi contenuto e, quindi, di escludere la sussistenza quel giorno di situazioni allarmanti.

Così riportate le opposte tesi, va dato innanzi tutto conto dei dati istruttori incontrovertibili emersi nel corso del presente giudizio.

1. Il sistema di sicurezza vigente all'interno del Tribunale di Milano.

Una breve analisi dei dati istruttori raccolti relativi al sistema di sicurezza vigente all'epoca dei fatti all'interno del palazzo di giustizia milanese consentirà un esame più approfondito del ruolo ricoperto da Piazza Giuseppe Roberto e delle sue competenze.

Ha spiegato il Cap. Smerieri Federico (riportandosi anche al contenuto della nota del Nucleo Investigativo dei Carabinieri del 17.4.2015 e ai relativi allegati acquisiti all'udienza del 24.11.2015) che la gestione del Tribunale di Milano - di proprietà dello Stato - è affidata, in virtù della legge 392/1941, anche con specifico riguardo agli aspetti relativi alla sua sicurezza, al Comune di Milano, organo esecutivo delle decisioni strategiche prese da organi ad esso sovraordinati (i.e. la Commissione Manutenzione istituita presso la Corte di Appello e la Procura Generale).

Il servizio di vigilanza⁹ - unitamente al servizio di manutenzione degli impianti di allarme e delle telecamere - risulta essere stato affidato a seguito di

⁹ Sul che si veda la relazione allegata alla nota del RONI del 17.4.2015 acquisita all'udienza del 24.11.2016 (annesso D).



gara pubblica (n. 84/2010)¹⁰ alla Union Delta s.r.l., capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese con la Sicura s.r.l. e la GF Protection s.r.l.

Con delibera della Giunta Comunale n. 2522 del 9.9.2010 erano state stabilite le linee di indirizzo per l'affidamento di detto servizio. Quindi, con la nota n. 4752 del 22.9.2010, il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva approvato il capitolato speciale d'appalto contenente le modalità di esecuzione del servizio.

Con atto del 31.12.2012 la Union Delta s.r.l. risulta aver stipulato un contratto, con decorrenza 1.1.2013, con il quale veniva affittato alla Allsystem s.p.a. il ramo d'azienda relativo (tra gli altri) al servizio di vigilanza armata del palazzo di giustizia di Milano. Quindi, in data 17.5.2013¹¹, veniva stipulato il contratto con le società facenti parte dell'associazione temporanea di imprese, Allsystem s.p.a. e GF Protection s.r.l.

Con atto dell'11.6.2014¹² la GF Protection s.r.l. cedeva alla Securpolice s.r.l. il ramo d'azienda comprendente il contratto di appalto relativo al servizio di guardiania non armata del Tribunale di Milano.

Pertanto, alla data del 9.4.2015, i varchi di accesso al palazzo di giustizia (quattro carrabili e quattro pedonali, per quanto spiegato dal Cap. Smerieri¹³)

¹⁰ Cfr. art. 1 "Oggetto dell'appalto" (pag. 3 e seg. del capitolato speciale d'appalto), annesso D allegato alla nota del RONI del 17.4.2015 acquisito concordemente all'udienza del 24.11.2016.

¹¹ V. annesso E allegato alla nota del RONI del 17.4.2015 acquisito concordemente all'udienza del 24.11.2016.

¹² V. annesso D allegato alla nota del RONI del 17.4.2015 acquisito concordemente all'udienza del 24.11.2016.

¹³ All'udienza del 24.11.2016 il Cap. Smerieri Federico ha precisato che il Tribunale di Milano è contraddistinto da otto accessi: quattro carrai e quattro pedonali posti su ciascun lato del palazzo di giustizia. L'accesso di via San Barnaba (a differenza di quello in via Manara, unico pedonale riservato a magistrati, avvocati e Forze dell'ordine, presidiato da guardie non armate deputate al solo controllo dei tesserini), al pari degli altri tre residui accessi pedonali, era presidiato, per il

risultavano presidiati da un servizio di sorveglianza misto, poiché composto da personale armato (guardie particolari giurate dipendenti della società Allsystem s.p.a., come Piazza Roberto Giuseppe) e da personale non armato (vigilanti dipendenti della Securpolice s.r.l., come Mangiafreno Giuseppe e Manzoni Manuel).

Va, altresì, evidenziato che l'art. 2.3 del capitolato speciale di appalto¹⁴ prevede la figura di un coordinatore (all'epoca, ed oggi, individuato nella persona di Contini Massimiliano, dipendente della Allsystem s.p.a.) con funzioni direttive e disciplinari sul personale addetto.

La citata disposizione prevede, inoltre, per ciascuna sede e in ciascuna fascia oraria, la presenza di un addetto con funzioni di "capoposto", cui è affidato il compito di compilare, in un apposito registro, l'esito dell'avvenuto controllo sulla funzionalità delle singole apparecchiature (metal detector e FEP) e l'eventuale segnalazione di avvenimenti e anomalie (nel caso di specie, tale ruolo era svolto il 9.4.2015 presso il varco di via San Barnaba da Piazza Roberto Giuseppe).

L'art. 2 del capitolato disciplina le modalità di esecuzione del servizio prevedendo, per ogni accesso, un'apposita scheda in cui sono specificati i giorni di intervento nell'arco della settimana, il numero delle posizioni lavorative e le modalità esecutive del servizio con analisi dei compiti attribuiti alle guardie particolari giurate e alle guardie non armate nelle diverse fasce orarie.

passaggio del pubblico, sia da una guardia giurata armata, che fungeva da capoposto, sia da una guardia non armata e da sistemi di controllo (metal detector e tunnel radiogeno per il controllo dei bagagli). Per tale accesso era riservato anche l'ingresso di operatori che non subiva alcun controllo dovendo esibire il solo tesserino.

¹⁴ V. capitolato speciale d'appalto, annesso D allegato alla nota del RONI del 17.4.2015 acquisito concordemente all'udienza del 24.11.2016.

Le schede tecniche allegate al capitolato prevedono per tutti e quattro gli accessi pedonali (corso di Porta Vittoria, via Freguglia, via S. Barnaba, via Manara), l'utilizzo da parte dell'appaltatore dei metal detector e dei tunnel radiogeni per i controlli sia del pubblico, sia del personale qualificato (magistrati, avvocati, Forze dell'ordine, che hanno accesso senza controllo e previa esibizione di un tesserino di riconoscimento).

La relativa scheda (E) dell'ingresso pedonale di via S. Barnaba prevede inoltre:

- due operatori (una guardia particolare giurata e un vigilante non armato);
- e le seguenti modalità esecutive: *“la guardia armata dovrà provvedere a indirizzare il pubblico affinché transiti attraverso il metal detector oltre a collaborare con l'unità (n.d.s. non) armata nello svolgimento delle attività sopra descritte. La guardia giurata dovrà inoltre sovrintendere alle intere problematiche della postazione e all'operato della guardia non armata. Verificherà le situazioni anormali e/o interverrà in caso di criticità a garanzia della sicurezza dei luoghi e delle persone. L'unità non armata dovrà provvedere al controllo dei colli mediante la scansione degli stessi attraverso il FEP, indirizzare il pubblico spiegando dove depositare gli oggetti metallici e i colli ed invitandolo a transitare attraverso il metal detector, verifica dei documenti di riconoscimento o del permesso di entrata dei magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine, dipendenti del Ministero della Giustizia, dipendenti autorizzati del Comune di Milano, avvocati e procuratori”*.

Come è agevole desumere da quanto sin qui precisato, sebbene in base alla riportata scheda, fosse stata prevista una ripartizione precisa di compiti (i.e. guardia armata competente per il metal detector e guardia non armata addetta al FEP), di fatto, hanno spiegato gli stessi Manzoni Manuel e Mangiafreno Giuseppe, le funzioni tra le guardie giurate e i portieri erano identiche (nel senso che potevano, indifferentemente, essere adibiti al controllo del FEP o del metal detector o dei tesserini), e gli stessi decidevano le turnazioni nelle

diverse postazioni, anche in ragione della necessità di consentire ad ognuno di essi di poter rimanere seduto al controllo dei monitor del FEP¹⁵.

Circostanze confermate da Troisi Adolfo, responsabile operativo di Allsystem s.p.a.¹⁶, e da Caravaggio Matilde, assunta quale guardia giurata dalla Allsystem s.p.a.¹⁷.

2. Il funzionamento del tunnel radiogeno (FEP) e del metal detector.

¹⁵ Così si è espresso Manzoni Manuel all'udienza del 6.2.2017 in relazione alle domande poste dal Tribunale: "DOMANDA - Invece la decisione di chi deve stare al FEP piuttosto che al metal detector piuttosto che ai tesserini a chi competeva? RISPOSTA - Solitamente ce la sbrighavamo tra di noi. DOMANDA - Cioè? RISPOSTA - Cioè che solitamente ci mettevamo d'accordo, si faceva un quarto d'ora per uno, mezz'ora per uno ai tesserini e poi si girava in maniera che tutti facevano le stesse mansioni. DOMANDA - Ma chi era il capo posto? RISPOSTA - Solitamente la guardia giurata è il capo posto. DOMANDA - E che funzioni ha rispetto a un portiere quali sono i compiti che ha una guardia giurata rispetto a un portiere? Ci sono delle differenze? RISPOSTA - A livello di lavoro facciamo tutti la stessa mansione. DOMANDA - Quindi sono interscambiabili le postazioni, la scelta? RISPOSTA - Le postazioni sì, si possono scambiare. Poi la guardia giurata è quella che ha il filo diretto con il corpo di guardia. DOMANDA - E con i Carabinieri se c'è necessità di intervenire a fare una perquisizione? RISPOSTA - Esatto. Per quello che noi hanno insegnato io non posso fare perquisizioni o ...".

Nei medesimi termini si è espresso Mangiafreno Giuseppe all'udienza del 6.2.2017: "RISPOSTA - Perché c'è sempre qualcuno al monitor. L'importante che ci sia qualcuno al monitor. Per esempio io sono in piedi e chiedo al collega: puoi venire io? DOMANDE DEL GIUDICE - A sedermi? RISPOSTA - A sedermi. DOMANDA - E viceversa. In quel caso, il 9 aprile del 2015 era avvenuto così? RISPOSTA - Io ero in piedi. DOMANDA - Lei era in piedi. Ha fatto solo metal detector? RISPOSTA - Metal detector e anche radiogeno. DOMANDA - Radiogeno quando? RISPOSTA - Ci siamo alternati. L'orario non lo ricordo".

¹⁶ Sentito all'udienza del 6.2.2017: "DOMANDA - Il personale non armato faceva tutto quello che faceva il personale armato, inteso controllo tesserini, controllo archetti archetto, controllo tunnel radiogeno? RISPOSTA - Sì".

¹⁷ Caravaggio, così si è espressa all'udienza del 6.2.2017 a domande poste dalla difesa dell'imputato: "RISPOSTA - Allora in effetti la guardia dovrebbe stare a vigilare l'operato dei non armati al FEP e all'archetto e controllare comunque le persone che entrano, vedere che tutto sia regolare e che i ragazzi lavoravano in modo corretto. DOMANDA - Se le persone sono meno di tre come si risolve il problema? RISPOSTA - Dobbiamo fare più cose contemporaneamente".



Il funzionamento del FEP (macchinario deputato al controllo dei bagagli) è stato ricostruito in base al contenuto della relazione del consulente del P.M. dott. Tosini Giuseppe¹⁸, nonché al contenuto del manuale d'uso dello stesso¹⁹ ed, infine, alle precisazioni fornite in aula dall'ing. Rossi Guido Maria e dallo stesso consulente Tosini.

In sintesi, per quanto ricostruito in sede di istruttoria (e non contraddetto) può dirsi che il suddetto macchinario effettua una radiografia molecolare a raggi x degli oggetti che vi transitano (il passaggio dei bagagli sul nastro trasportatore all'interno del tunnel radiogeno è gestito manualmente dall'operatore). Una volta che il bagaglio si trova all'interno del tunnel, si accende una lampada arancione di segnalazione che allerta (unicamente) l'operatore che è in atto una radiazione ionizzante.

La macchina riconosce la presenza di oggetti in transito all'interno del tunnel per il tramite di fotocellule.

L'immagine radiografica del bagaglio, ricostruita digitalmente, viene trasmessa a due monitor: il primo, in bianco e nero, fornisce informazioni morfologiche dei materiali; il secondo, a colori, ricostruisce artificialmente lo stesso oggetto colorandolo in maniera diversa in base alla densità molecolare del materiale.

Il sistema di identificazione dei materiali si basa, invero, sul principio fisico in base al quale essi assorbono o (filtrano) la radiazione in modo diverso al variare della loro densità e composizione atomica e molecolare.

Quanto alla decifrazione dei colori si richiama il contenuto del manuale d'uso del macchinario (pag. 29), laddove il colore arancio indica un materiale di basso numero atomico, ovvero organico o plastico (a questa classe appartengono molte delle sostanze pericolose o proibite quali esplosivi plastici

¹⁸ V. consulenza a firma ing. Tosini versata all'udienza del 19.1.2017.

¹⁹ V. doc. 14 della produzione del P.M. all'udienza del 24.11.2014



e droghe); il colore verde indica un materiale di numero atomico intermedio, ovvero materiali inorganici, metalli leggeri, sostanze amorfe quali l'alluminio; il colore blu corrisponde ad un materiale di numero atomico elevato, a metalli (es. ferro e acciaio); infine, il colore nero corrisponde ad oggetti molto densi, come il piombo delle batterie, oppure ad oggetti dotati di spessori di ferro assai elevati.

Il FEP risulta provvisto anche di una serie di funzioni che possono aiutare l'operatore ad elaborare diversamente le immagini del monitor per consentirgli di capire meglio cosa mostri la radiografia.

Con riguardo alla manutenzione del tunnel radiogeno, per quanto spiegato dal Cap. Smerieri Federico, dal tecnico Rossetti Simone Francesco e documentato in atti²⁰, risulta che, in data 18.3.2015, la Procura Generale aveva affidato alla società Microcontrol Electronics s.r.l. l'esecuzione della manutenzione degli apparecchi installati presso le sedi giudiziarie di Milano, tra cui quello di via San Barnaba. Le schede di intervento dell'ultima manutenzione mensile eseguita prima dei fatti (avvenuta il 23 e il 24 marzo 2015²¹) e di quella successiva ai fatti (avvenuta il 27.4.2015) certificano che l'apparecchiatura era stata "*testata e rilasciata funzionante*".

Sul punto, poi, il teste Rossetti ha precisato che, nel periodo intercorrente tra i due citati interventi manutentivi, nessuna richiesta ulteriore era stata sollecitata con specifico riguardo al FEP di via S. Barbaba.

Né segnalazioni di malfunzionamenti si evincono dai documenti acquisiti in atti ed, in specie, dal "registro novità" o dal rapporto giornaliero redatti da All System s.p.a. con riferimento al varco di via San Barnaba²².

²⁰ V. doc. 10 della produzione del P.M. all'udienza del 24.11.2016.

²¹ V. doc. 10 citato.

²² V. doc. 12 e 13 della produzione P.M. all'udienza 24.11.2016.



Ciò che porta necessariamente a concludere per la funzionalità del suddetto macchinario alla data del 9 aprile 2015 (come del resto dimostrano le immagini che ritraggono il passaggio della borsa di Giardiello Claudio).

Con riguardo, invece, alle modalità di funzionamento del metal detector, l'esame del consulente Tosini Giuseppe e la conforme testimonianza dell'ing. Rossi Guido Maria, hanno consentito di accertare quanto segue.

Il metaldetector è un macchinario in grado di rilevare la presenza di masse metalliche attraverso una certa area, che è quella delimitata dall'archetto, e funziona sulla base di un principio di rilevazione della deviazione delle linee di forza del campo elettromagnetico dovuto alla presenza della massa metallica al suo interno.

Il funzionamento del metal detector fonda sulla presenza in esso di un'antenna trasmittente e di un'antenna ricevente. All'interno del varco si genera un flusso magnetico che è interferito dal passaggio di oggetti metallici di varie tipologie e dimensioni. Questa interferenza viene rilevata ed elaborata dalla scheda elettronica che, con sofisticati algoritmi di calcolo, dà una risposta all'operatore attraverso indicazioni luminose e un segnale acustico. Ciò consente di rilevare varie masse metalliche del tipo magnetico e non, permettendo anche una distinzione di oggetti metallici come fibbie di cinture, gioielli e monete.

L'attraversamento della massa metallica è segnalato mediante dei led di posizione posti su un display frontale e superiore dell'archetto: trattasi di quattro stelle verdi e quattro stelle rosse, che si accendono in sequenza e che indicano l'intensità del campo magnetico e non anche, necessariamente, la



grandezza dell'oggetto²³ (sul punto l'ing. Rossi ha spiegato che una spira, come un filo di ferro a cerchio, genera un campo magnetico autoindotto maggiore rispetto alla stessa quantità di filo di ferro che compone la spira in forma compattata).

Le stelle rosse, per quanto spiegato dall'ing. Rossi, segnalano una massa metallica significativa (e, come precisato dall'ing. Tosini, la loro accensione è contestuale all'attivazione di un allarme sonoro di durata variabile a seconda della massa), mentre quelle verdi costituiscono un mero preallarme (generalmente associato ad oggetti metallici di piccole dimensioni, quali una moneta o la fibbia di una cintura).

L'ing. Rossi ha poi precisato che la quantità di deformazione del campo magnetico dipende non soltanto dalla dimensione dell'oggetto, ma anche dalla sua forma e dalla sua posizione (l'ingresso dell'oggetto perpendicolare al pavimento dà, infatti, una risposta diversa e maggiore rispetto ad un ingresso parallelo al pavimento). Incidono poi la velocità di passaggio di colui che attraversa l'archetto e la vicinanza dell'oggetto rispetto alle pareti del metal detector.

Al passaggio di oggetti metallici una barra luminosa costituita da led di colore rosso posta sul lato trasmettitore (parte destra frontale dell'archetto), indica la posizione in altezza della massa metallica rilevata.

L'operatore addetto al metal detector ha la possibilità di approfondire i controlli con una paletta manuale detta "garret".

Diversamente da quanto previsto per i FEP, hanno precisato il Cap. Smerieri e il teste Rossetti, non risulta essere stato mai stipulato alcun contratto di manutenzione ordinaria dei metal detector.

²³ Il display sul quale si accendono le stelle è ben raffigurato a pag. 18 della consulenza; esso è diviso in due aree (l'una verde e l'altra rossa), ciascuna delle quali contiene quattro indicatori led per area e segnala la risposta del pannello alla massa metallica transitata per esso.

Può tuttavia escludersi che, in data 9.4.2015, il metal detector non funzionasse, tenuto conto sia dell'assenza in atti di eventuali segnalazioni per malfunzionamenti del macchinario (nulla evincendosi in tal senso dal registro novità o dal rapporto giornaliero redatti da Allsystem s.p.a. con riferimento al varco di via San Barnaba di cui ai doc. 12 e 13 produzione P.M. udienza 24.11.2016, pur risultando, per disposizioni di servizio impartite dal coordinatore di Allsystem s.p.a., che le guardie, in caso di malfunzionamenti, fossero tenuti a segnalare le anomalie²⁴), sia perché le stesse immagini del passaggio di Giardiello per il metal detector escludono che lo stesso non funzionasse (essendosi attivate al suo passaggio due stelle rosse sul display in alto frontale e nove led laterali all'altezza della caviglia, come incontrovertibilmente emerso dall'istruttoria).

3. L'ingresso di Giardiello Claudio al Tribunale di Milano effettuato per il varco di via San Barnaba.

È provato, per quanto desumibile dai filmati ripresi dalle telecamere esterne ed interne del Tribunale di Milano, che Giardiello Claudio, recatosi in data 9.4.2015 a bordo del suo scooter presso il palazzo di giustizia, vi aveva fatto ingresso alle ore 8:48 dal varco di via San Barnaba e, dopo aver immesso la sua valigetta ventiquattrore nel tunnel radiogeno (FEP), era transitato per il metal detector (macchinario deputato al controllo delle persone)²⁵.

Ciò potendosi desumere dall'incrocio dei dati risultanti dall'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza del Tribunale, del Comune di Milano, dell'area Ecopass e degli esercizi commerciali adiacenti, dall'analisi delle

²⁴ V. gli ordini di servizio forniti da Contini ed acquisiti all'udienza del 24.11.2016, laddove essi prescrivono agli operatori di segnalare anche eventuali malfunzionamenti nella casella "novità di rilievo".

²⁵ V. pag. 28 e segg. dell'annotazione del RONI Carabinieri di Milano del 14.9.2015, doc. A prodotto dal P.M. all'udienza del 24.11.2015.



immagini registrate dalle telecamere di quell'ingresso²⁶, dall'analisi dei tabulati dell'utenza a lui in uso²⁷ nonché, infine, dagli accertamenti di compatibilità somatica svolti dai RIS di Parma²⁸, che consentono di affermare, senza ombra di dubbio, che Giardiello Claudio ha varcato l'ingresso di via San Barnaba alle ore 8:48, per poi uscire da quello stesso varco, alle ore 10:51 (orario server), dopo aver commesso gli omicidi²⁹.

Deve, altresì, ritenersi dimostrato, per quanto desumibile dagli esiti delle perquisizioni personali e locali effettuate nei confronti di Giardiello Claudio il giorno stesso del suo arresto e i giorni immediatamente successivi, che l'arma e i due caricatori sono stati da lui introdotti nel Tribunale di Milano all'atto del suo ingresso per il varco di via San Barnaba.

Ed infatti, allorché Giardiello veniva arrestato la mattina del 9.4.2015 a Vimercate, egli era trovato in possesso, oltre che di un cellulare marca Nokia e di un mazzo con quattro chiavi, anche di una pistola beretta cal. 9 matricola E79898³⁰, di due caricatori (l'uno con 4 colpi cal. 9x21 e l'altro con 12 colpi cal. 9x21, oltre ad un colpo in canna³¹) ed, infine, di uno straccio in cotone

²⁶ V. dvd allegato alla nota del Comando Provinciale di Milano, faldone IV, affogl. C-493.

²⁷ Dalla lettura dei tabulati si registrano, infatti, due tentativi di chiamata di Giardiello all'avv. Michele Rocchetti, suo difensore, alle ore 9.13:43 e 9:23. V. doc. N della produzione del P.M. all'udienza 24.11.2016.

²⁸ V. nota RIS di Parma del 5.6.2015, doc. F della produzione del P.M. all'udienza 24.11.2016.

²⁹ V. nota 12/4-1-32 del 20.5.2015 N.I. del Comando Provinciale C.C. di Milano, faldone IV affogl. C-559. V., altresì, nota del RONI del 14.9.2015, documento A prodotto dal P.M. all'udienza del 24.11.2016 e rilievi fotografici in essa compendati a pag. 29 e segg.

³⁰ Da Giardiello regolarmente detenuta dal novembre 2012.

³¹ L'arma veniva trovata occultata in un sacchetto di carta di colore marrone rinvenuto all'interno del vano sottosella del motociclo. Inoltre, dall'annotazione del R.O.N.I., Carabinieri di Milano del 14.9.2015 (allegato A della produzione del P.M. all'udienza del 24.11.2016) risulta che: nell'aula della II sez. penale venivano rinvenuti 4 bossoli cal. 9x21 e 3 ogive di proiettile e una porzione di ogiva; all'esterno dell'aula due bossoli cal. 9x21 e un'ogiva; sulla scalinata destra lato via Manara,



rinvenuto nella tasca sinistra del suo giubbino, che l'arrestato, nell'immediatezza dei fatti, dichiarava aver utilizzato per avvolgere la pistola³².

Le analisi balistiche e gli accertamenti medico legali disposti sulle vittime consentivano poi di accertare che in ciascuno dei caricatori erano stati inseriti almeno 12 proiettili.

La pistola trovata a Giardiello è risultata essere l'arma utilizzata dallo stesso per commettere i delitti, come accertato dalla Sezione Balistica del R.I.S. di Parma che ha comparato l'arma in sequestro con i bossoli e i proiettili esplosi rinvenuti sulla scena del crimine³³.

Inoltre, in data 16.4.2015, venivano sequestrati presso la Casa Circondariale di Monza alcuni effetti personali e il portafoglio di Giardiello in possesso dello stesso all'atto del suo arresto³⁴.

Ancora, a seguito di perquisizione domiciliare eseguita in data 9.4.2015 all'interno dell'abitazione di Giardiello (occupata con la compagna Barrion Sheila)³⁵, sul tavolo della cucina, si rinvenivano la custodia della pistola (aperta) e una scatola di plastica contenente altre 20 cartucce cal. 9x21³⁶.

un'ogiva; all'interno della stanza 250 del Giudice dott. Ciampi due bossoli cal. 9x21 e due ogive.

³² Cfr. verbale di perquisizione e contestuale sequestro del 9.4.2015 redatto dal NOR di Vimercate, faldone I, affogl. 15

³³ Cfr. relazione balistica e microscopica elettr. del RIS di Parma del 21.4.2015 allegato 17 alla nota del RONI del 14.9.2015, faldone IV, affogl. C 897.

³⁴ V. decreto di sequestro, doc. C prodotto dal P.M. all'udienza del 24.11.2016.

³⁵ Sita in Garbagnate Milanese.

³⁶ Cfr. verbale dei rilievi fotografici descrittivi eseguiti il 9.4.2015 dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Monza, allegato C della produzione del P.M. all'udienza 24.11.2016.



La foto n. 36, scattata quel giorno dalla P.G. operante, ritrae il nascondiglio dell'arma del Giardiello: il mobile del forno, invero, si presentava con lo zocchetto di legno spostato³⁷.

Infine, deve rilevarsi che, all'interno dell'aula della II sezione penale (ove Giardiello aveva iniziato a sparare) veniva trovata e sequestrata la sua valigetta, all'interno della quale, stando alle dichiarazioni rilasciate da Giardiello Claudio al P.M. il 30.6.2015 (per come si dirà più approfonditamente *infra*) egli aveva inserito l'arma prima di entrare nel Tribunale di Milano³⁸. Dentro la valigetta erano trovati: un raccoglitore, due porta fogli in *cellophane*, un evidenziatore, due mazzi di chiavi, due chiavette USB, un volantino e un biglietto da visita.

Le superiori risultanze istruttorie, unitamente al ritrovamento in casa di Giardiello, sul tavolo della cucina, della custodia aperta della pistola e di una scatola di plastica contenente altre 20 cartucce dello stesso calibro di quelle sparate (cal. 9x21), portano necessariamente a ritenere che la pistola sia stata prelevata dal nascondiglio proprio la mattina del 9.4.2015 e portata all'interno del Tribunale quello stesso giorno.

Circostanza che trova riscontro nelle dichiarazioni rese da Barrion Sheila³⁹, la quale, invero, ha dichiarato di essere stata a conoscenza del possesso di un'arma da parte di Giardiello e di non averla vista da anni, confermando, quindi, che la pistola, fino al 9.4.2015, era rimasta nascosta e che Giardiello,

³⁷ V. rilievi fotografici compendiatati nella citata annotazione prodotta sub doc. A dal P.M. all'udienza del 24.11.2016.

³⁸ Cfr. verbale di sequestro eseguito dalla II Sez. del Nucleo investigativo C.C. di Milano il 13 aprile 2015 alle 16:00, allegato D della produzione del P.M. all'udienza 24.11.2016.

³⁹ V. verbale di s.i. rese da Barrion Sheila in data 9.4.2015, doc. M della produzione del P.M. all'udienza 24.11.2016.



dopo aver accompagnato la Barrion in stazione quella mattina, aveva fatto rientro a casa per prelevare l'arma dal luogo in cui era stata conservata.

Ciò detto, si osserva ancora che la visione delle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso posizionate all'interno dell'androne di ingresso del varco di via San Barnaba (c.d. Cam 128 - 129 e 130⁴⁰) ha consentito di accertare che Giardiello Claudio, dopo essere entrato, aveva appoggiato la sua valigetta sul nastro trasportatore del FEP e i suoi effetti personali dentro una delle cassette in dotazione al radiogeno (si vedano anche le immagini riportate a pag. 46 e seguenti dell'annotazione del RONI Carabinieri di Milano del 14.9.2015, allegato A prodotto dal P.M. all'udienza del 24.11.2016).

Quindi, si era diretto verso il metal detector ad archetto (riservato al controllo sulle persone), lo aveva attraversato attivando, per come riportato dal consulente tecnico del P.M. Tosini Giuseppe, nove luci del profilo laterale poste in basso all'altezza della caviglia sinistra, due stelle rosse sul display frontale superiore della macchina e un allarme sonoro⁴¹ (cfr. anche video Cam 129 e 130)⁴².

Nonostante l'attivazione di simili segnali (luci rosse⁴³ superiori e laterali, nonché segnale sonoro), Giardiello non aveva subito alcun controllo da parte dell'operatore addetto all'archetto (si ricorda Mangiafreno Giuseppe).

⁴⁰ V. doc. 16 della produzione effettuata dal P.M. all'udienza del 24.11.2016.

⁴¹ V. stenotipia pagg. 152 e segg. udienza 19.1.2017, nonché la CT acquisita a forma di Tosini a pag. 18 e segg.

⁴² Si vedano i rilievi fotografici inseriti nell'annotazione conclusiva del N.I. Comando Provinciale C.C. di Milano del 14.9.2015 (allegato A prod. doc. P.M. udienza del 24.11.2016), nonché CD riportante i video delle telecamere Cam 128-129-130, doc. 16 del P.M. versato all'udienza 24.11.2016.

⁴³ Sul colore - rosso e non verde - delle due stelle del metaldetector, il CT Tosini ha spiegato che ciò risulta dimostrato dal fatto che, ad accendersi, erano state le stelle del lato destro del display e, quindi, necessariamente di colore rosso (posto che

L'analisi delle immagini acquisite, per contro, consente di rilevare che il comportamento di Mangiafreno era stato diverso con l'uomo che era passato per il metal detector prima di Giardiello: invero, attivate due stelle rosse e nove led laterali (all'altezza della cintura), Mangiafreno, prima di consentire l'ingresso dell'uomo, aveva approfondito il controllo con la paletta manuale fatta passare all'altezza del busto⁴⁴.

Al pari di Giardiello, neppure la ragazza - che si vede passare dopo di lui attraverso il varco - veniva controllata. Anche in questo caso si erano accese due stelle rosse e due file di led laterali (9 all'altezza della testa e 3 all'altezza della caviglia)⁴⁵.

Dalla visione del video emerge, infine, che Giardiello, recuperata la valigetta passata attraverso il FEP, accedeva indisturbato all'interno del Tribunale.

4. Modalità di ingresso dell'arma attraverso il varco pedonale di via San Barnaba. La chiamata in correità di Giardiello Claudio. L'utilizzabilità delle sue dichiarazioni. I riscontri ad essa costituiti dalle intercettazioni ambientali, dalla perquisizione domiciliare e dagli esiti degli esperimenti condotti dal P.M. sul metal detector.

L'istruttoria ha consentito di dimostrare che la pistola e i caricatori utilizzati da Giardiello Claudio erano contenuti nella valigetta transitata per il FEP e che essa non subì alcun controllo da parte dell'odierno imputato.

Tale passaggio risulta dimostrato dal contenuto delle dichiarazioni rese in data 30.6.2015 da Giardiello Claudio al P.M.⁴⁶ (confermate in data 15.9.2016⁴⁷) che il

quelle di colore verde si illuminano nella parte sinistra del display, v. pag. 154 e 155 stenotipia udienza 19.1.2017).

⁴⁴ Vedi rilievi fotografici inseriti nell'annotazione conclusiva del N.I. Comando Provinciale C.C. di Milano del 14.9.2015.

⁴⁵ Vedi rilievi fotografici inseriti nell'annotazione conclusiva del N.I. Comando Provinciale C.C. di Milano del 14.9.2015.

⁴⁶ V. faldone IV affogl. C-1008.



Tribunale, in replica alle doglianze dei difensori del responsabile civile e dell'imputato, ritiene pacificamente utilizzabili.

Sul punto, deve ricordarsi che, all'udienza del 9.3.2017, sull'accordo di tutte le parti processuali (e nulla opponendo l'imputato Piazza), era stato acquisito oltre che il verbale di spontanee dichiarazioni rese da Giardiello Claudio in sede di repliche durante l'udienza preliminare, anche il verbale di interrogatorio dal medesimo reso innanzi al P.M. in data 15.9.2016.

A quella udienza il P.M. precisava di non essere in possesso delle registrazioni dei verbali di interrogatorio resi da Giardiello (in data 30.6.2015 - e già facente parte del fascicolo del dibattimento in quanto acquisito, con i sei faldoni e nell'accordo delle parti in sede di udienza preliminare - e in data 15.9.2016), poiché i relativi *file* delle registrazioni memorizzati su supporti informatici nella disponibilità della P.G. operante risultavano essere stati danneggiati e, quindi, erano divenuti irrecuperabili (come attestato dalla consulenza informatica a firma di Cesare Marini disposta dallo stesso Ufficio di Procura, ed acquisita all'udienza del 30.3.2017 sull'accordo di tutte le parti processuali). Alla medesima udienza le difese del responsabile civile e dell'imputato riservavano alla discussione finale di sollevare l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di Giardiello Claudio (in quanto non documentate ai sensi dell'art. 141 *bis* c.p.p.), ed osservavano come il consenso prestato all'acquisizione dei verbali riassuntivi degli interrogatori di Giardiello dovesse ritenersi "viziato" in quanto espresso allorquando le difese ignoravano l'indisponibilità dei *file* delle registrazioni (ed in effetti, in sede di discussione

⁴⁷ Trattasi di dichiarazioni, si legge nella memoria *ex art.* 121 c.p.p. del P.M. (pag. 10), acquisite in seguito alle spontanee dichiarazioni rese dal medesimo all'udienza del 14.7.2016, su sollecitazione del GIP nell'ambito del procedimento stralciato con riferimento alle posizioni di Mangiafreno e Manzoni. Il relativo verbale riassuntivo è stato concordemente acquisito nel presente processo all'udienza del 9.3.2017.



finale, solo il difensore del responsabile civile eccepiva l'inutilizzabilità dei suddetti verbali).

Orbene, ritiene il Giudice che le dichiarazioni di Giardiello compendiate nei verbali riassuntivi del 30.6.2015 e del 15.9.2016 siano utilizzabili per le considerazioni che si vanno ad esporre.

La questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da soggetto detenuto in violazione dell'art. 141 *bis* c.p.p. è stata già affrontata dalle S.U. della Suprema Corte⁴⁸, che hanno affermato il principio di diritto secondo cui qualunque dichiarazione resa in sede di interrogatorio non svolto in udienza da persona detenuta, quale che sia il titolo detentivo, e anche se relativa a fatti privi di connessione o di collegamento con quelli per cui l'interrogatorio è stato disposto, deve essere documentata con le formalità previste dall'art. 141 *bis* c.p.p. (riproduzione fonografica o audiovisiva) a salvaguardia di chiunque possa essere coinvolto in ipotesi comportanti responsabilità penali; con la conseguenza che, mancando dette formalità, l'atto è inutilizzabile sia nei confronti della persona che lo rende sia nei confronti di terzi.

Ciò premesso, venendo al caso concreto, si osserva che le dichiarazioni del chiamante Giardiello erano state rese al P.M., le prime (quelle del 30.6.2015), in sede di indagini preliminari; e le seconde (quelle del 15.9.2016), a seguito della definizione del giudizio di primo grado celebratosi innanzi al GUP con rito abbreviato a carico del Giardiello.

Dall'esame di entrambi i verbali riassuntivi vi è, a stampa, l'indicazione dell'effettuazione della formalità della fonoriproduzione, della cui espletazione non è dato poter dubitare.

Né le difese del responsabile civile e dell'imputato sono state in grado di dimostrare che tale modalità di documentazione non sia di fatto avvenuta, pur

⁴⁸ S.U. 25 marzo 1998, D'Abramo e S.U. n. 39061 del 16.7.2009.



essendosi esse potute avvedere di simile circostanza già in sede di indagini preliminari (posto che normalmente il *file* della registrazione è allegato al verbale di interrogatorio riassuntivo), o in sede di udienza preliminare, nel corso della quale le difese, per contro, hanno manifestato espressamente il loro consenso all'acquisizione del verbale di interrogatorio del 30.6.2015.

Tali circostanze portano, *ex se*, a rigettare la tesi difensiva del consenso "viziato" all'acquisizione dei verbali riassuntivi del chiamante Giardiello.

Si osserva, inoltre, che le stesse difese non hanno mai eccepito la mancata documentazione integrale delle dichiarazioni di Giardiello con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, che è la sola formalità in mancanza della quale l'art. 141 *bis* c.p.p. fa derivare l'effetto della inutilizzabilità.

Orbene, posto che entrambi i verbali di interrogatorio danno conto della documentazione dell'atto con il mezzo della riproduzione fonografica e posto che la mancanza della trascrizione integrale dell'atto non importa alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né di nullità, devono ritenersi pienamente utilizzabili i verbali *de quibus* concordemente versati in atti.

Meramente *ad abundantiam*, rimarca il Tribunale come, anche a voler ritenere inutilizzabili le dichiarazioni di Giardiello Claudio, insuperabile prova del passaggio dell'arma (e dei caricatori) in data 9.4.2015 per il FEP di via San Barnaba, discende dal contenuto delle intercettazioni ambientali, come si vedrà *infra*, dalle quali emerge inconfutabilmente che l'arma transitò per il suddetto macchinario.

Venendo ora all'esame delle dichiarazioni rese da Giardiello Claudio, si riporta lo stralcio del verbale riassuntivo del 30.6.2015 nella parte di stretto interesse.



A.D.R.- *Quel giorno, il 9 aprile 2015, mi sono svegliato, come al solito, verso le ore 6,20. Ho accompagnato la mia compagna alla stazione di Garbagnate perché lei prende il treno alle ore 7,15, e poi sono rientrato a casa.*

Ho quindi fatto la doccia perché dovevo andare in Tribunale. Ho preparato la documentazione da dare all'avvocato perché li producesse in udienza. E' lì che c'è stato un momento che è scattato qualcosa in me. Volevo suicidarmi. Ero stanco. Dieci anni in cui avevo subito molto e non ce la facevo più ad andare avanti. Allora ho preso la pistola che tenevo in cucina sotto il forno. Ho provato a togliermi la vita ma non ho avuto il coraggio di farlo. Ho pensato al sangue; alla casa in affitto ed al disagio per la mia compagna. Allora ho pensato di andare in un albergo e di "farlo" in albergo. Ho preso tutto: due caricatori e la pistola.

A.D.R.- *Non so quanti proiettili ho preso [...]*

Ho quindi avvolto in un panno pistola e caricatori e li ho messi nella borsa 24 ore, quella che poi avevo con me quando sono entrato in Tribunale [...]
Sono quindi entrato in Tribunale dall'ingresso di via San Barnaba.

Io sono passato regolarmente dal metal detector mentre la borsa nella quale custodivo la pistola l'ho fatta passare dal F.E.P., lo strumento preposto al controllo degli effetti personali.

Ho pensato che se avessero individuato l'arma, avrei detto che volevo suicidarmi in Tribunale e avrei spiegato il perché di quella mia intenzione.

A.D.R.- *L'arma era intera. Se non ricordo male uno dei due caricatori era già inserito al suo interno.*

A.D.R.- *Non avevo preso alcuna precauzione per cercare di nascondere l'arma al metal detector. Se mi avessero fermato, avrei avuto la possibilità di buttare fuori tutto quello che avevo dentro.*

L'Ufficio dà atto di mostrare un album fotografico allegato all'informativa n.12/4-13-10 del 28.4.2015 dei Carabinieri di Milano.



GIARDIELLO dichiara: riconosco il mio scooter in tutte le immagini che lo ritraggono.

Mi riconosco nelle immagini che mi ritraggono mentre mi avvicino all'ingresso di San Barnaba, dopo aver parcheggiato lo scooter.

Allo stesso modo mi riconosco nel soggetto ripreso mentre sale le scale ed entra dall'ingresso San Barnaba. Sono immagini in cui non riconosco il mio viso ma sono io per come sono vestito e per la borsa 24 ore che ho con me.

Mi riconosco nella foto (pag.27) che mi ritrae mentre mi avvicino al metal detector ed effettuo tutte le operazioni per far passare la borsa al controllo del F.E.P. e poi io stesso sono passato dal controllo del metal detector.

Prendo visione dell'immagine a pagina 36 dove si vede che al mio passaggio del metal detector si accendono delle luci sul fianco della macchina, all'altezza della mia caviglia/polpaccio. **Escludo di aver nascosto la pistola sulla mia persona. Escludo di aver legato l'arma alla caviglia o al polpaccio. Nella borsa avevo riposto anche le chiavi per cui non so dare una spiegazione al perché le luci del metal detector si accendono.**

A.D.R.- Non ricordo di aver sentito la macchina suonare; né lo scanner che ha esaminato me; né il F.E.P. che ha esaminato la borsa.

A.D.R.- Non ho il ricordo delle guardie poste di vigilanza all'ingresso. Ricordo solo che ce n'era una vicino al metal detector dove sono passato io. Non ho memorizzato dove fossero le altre.

A.D.R.- Ero un po' agitato e non sono stato a guardare quello che facevano loro. Non ho nemmeno il ricordo di quante fossero effettivamente le guardie di servizio in quel momento.

A prescindere dal numero effettivo di guardie in quel momento in servizio, di sicuro nessuno mi ha fermato o mi ha chiesto di fare ulteriori verifiche sulla mia persona o sulla mia borsa.



La mia intenzione in quel momento era di suicidarmi all'interno del Tribunale per cui nemmeno avevo interesse a denunciare il possesso dell'arma per poter mettere in pratica la mia intenzione.


Vedendo le foto che mi avete mostrato, mi viene da pensare che i metal detector devono aver suonato al passaggio mio e della borsa, ma non ho il ricordo del suono. Per quanto riguarda la mia persona, devo dire che quando entravo in Tribunale, in passato, altre volte era capitato che la macchina suonava segnalando qualche anomalia all'altezza delle caviglie, ma solo alcune volte mi fermavano per completare il controllo con "la paletta". Non so quale sia il criterio che utilizzano [...]

A.D.R.- Lo straccio e la borsa di carta che avevo sotto la sella dello scooter sono oggetti che tengo comunemente da molto tempo e non li avevo utilizzati quella mattina.

Orbene, tale essendo il contenuto delle dichiarazioni rese da Giardiello Claudio (confermate, si ribadisce, in data 15.9.2016), non può non evidenziarsi come le stesse costituiscano, a tutti gli effetti, una chiamata in correità (laddove volta ad imputare all'addetto del FEP una responsabilità per omesso controllo della valigetta o, per quanto candidamente affermato dal Giardiello nel corso di una conversazione intercettata in carcere in data 8.5.2015: "*una parte di colpa va anche al Tribunale che mi ha fatto entrare con la pistola*") che, ai sensi dell'art. 192 comma 3 c.p.p., deve ritenersi, supportata da idonei riscontri individualizzanti.

Ed infatti, *in primis*, si osserva che trattasi di dichiarazioni accusatorie rilasciate da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 lettera a) c.p.p., ravvisando, nel caso di specie, l'ipotesi espressamente richiamata dalla citata disposizione di evento (omicidiario e lesivo) determinato da "più persone con condotte indipendenti".

Trattasi, a giudizio di questo Tribunale, non già di un'ipotesi di concorso colposo nel delitto doloso (mancando nel soggetto agente l'elemento psichico



del concorso colposo, cioè la coscienza e volontà di cooperare alla altrui azione delittuosa dolosa), bensì di reati distinti che hanno determinato un medesimo evento (nel caso di specie omicidiario e lesivo).

Secondariamente, nella valutazione della chiamata in correità di Giardiello Claudio, ritiene il Giudice che siano stati soddisfatti i criteri di elaborazione giurisprudenziale sviluppati sul punto⁴⁹.

Ed invero, pur dovendosi dare atto di alcune incongruenze nella ricostruzione resa da Giardiello Claudio di quel tragico giorno (direttamente ed unicamente intese, a giudizio di questo Tribunale, a limitare, per quanto possibile, le responsabilità a suo carico e ad escludere evidenze di una sua premeditazione⁵⁰), può esprimersi un complessivo e positivo giudizio di

⁴⁹ Sul che si richiama, tra le tante, Cass. sez. 6 n. 16939 del 20.12.2011 secondo la quale: *“Ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità il giudice è tenuto a seguire un preciso ordine logico: a) in primo luogo, deve affrontare e risolvere il problema della credibilità del dichiarante in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche, al suo passato, ai suoi rapporti con il chiamato in correità, nonché alla genesi, prossima e remota, delle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e dei complici; b) in secondo luogo, deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle sue dichiarazioni, alla luce di criteri quali quelli, ad es., della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità; c) infine, egli deve procedere all'esame dei riscontri cosiddetti esterni, cioè provenienti ab externo rispetto alla dichiarazione soggetta a validazione”*.

⁵⁰ Sul punto, in particolare, risulta smentita la versione resa dal Giardiello in merito all'uccisione del Giudice Ciampi Fernando (laddove egli ha riferito di non essersi recato appositamente nell'ufficio del magistrato, bensì di averlo trovato casualmente al secondo piano della Sezione delle Imprese all'interno della stanza 250 che veniva trovata aperta, e di aver sparato al magistrato fuori dalla predetta stanza), risultando dalle dichiarazioni del teste oculare avv. Montalcini che egli fu visto uscire con la pistola in mano dalla stanza 250 dopo gli spari al magistrato. Versione che trova piena conferma nel ritrovamento dei bossoli espulsi dalla pistola all'interno e non all'esterno della stanza 250, come evincibile dai rilievi fotografici eseguiti dalla Sezione Investigativa Scientifica (sul che si veda il verbale dei rilievi tecnici del 9.4.2015 a cura della 6 Sez. N.I. C.C. di Milano allegato 16 alla nota del 14.9.2015); oltre che dalle dichiarazioni rese da Claris Appiani Francesca e dall'avv. Sanzo Salvatore - v. verbali di dichiarazioni di Claris Appiani Francesca e Sanzo Salvatore allegato 13 e 23 della nota del 14.9.2015 - che evidenziano un forte rancore del Giardiello nei confronti del Giudice Ciampi (rancore, peraltro, manifestato anche nel

credibilità e di intrinseca attendibilità in relazione alle descritte modalità di ingresso dell'arma nel Tribunale di Milano.

Trattasi, invero, di dichiarazione proveniente da soggetto che l'istruttoria ha appurato non avere alcun rapporto con l'imputato (né con gli altri due vigilanti Mangiafreno e Manzoni)⁵¹, resa al P.M. a ridosso dei fatti commessi con sufficiente grado di coerenza e precisione, oltre che supportata da riscontri

corso delle intercettazioni captate in carcere). Così come non può non dubitarsi dell'intento suicida più volte manifestato agli organi inquirenti dal Giardiello (laddove scoperto con l'arma al controllo del FEP), proposito davvero incompatibile con il porto all'interno del Tribunale di un secondo caricatore, oltre a quello inserito in canna con 12 colpi ciascuno, ed altresì incompatibile con la stessa versione di Giardiello resa nel corso dell'interrogatorio del 30.6.2015, allorquando egli ha espressamente dichiarato di aver parcheggiato lo scooter *"nella stessa via del Tribunale in modo da poter girare a destra, in via Sforza, per fare ritorno a casa"* e di aver ammesso che si stava recando dal D'Anzuoni per ucciderlo.

⁵¹ Sul che si richiama la nota concordemente acquisita del RONI di Milano del 14.9.2015, pagg. 69 e segg. e la testimonianza del M.llo Cosentino Giovanni all'udienza del 19.1.2017. L'analisi dei tabulati delle utenze in uso a Giardiello e ai suoi famigliari, nonché di quelle in uso ai tre vigilanti, ha escluso qualsivoglia collegamento, perlomeno a partire dal 1.1.2015, tra Giardiello e Piazza Roberto Giuseppe (o gli altri due vigilanti Mangiafreno e Manzoni).

L'analisi focalizzata sulle celle di aggancio dell'utenza 327-1649545 (unica utenza intestata a Giardiello Claudio) non consente di collocare Giardiello nella zona del Palazzo di Giustizia di Milano nei giorni immediatamente precedenti al fatto; anzi Giardiello non risulta presente neanche in città. Infatti, tornando a ritroso nel tempo, l'ultima volta che aggancia i ponti ripetitori della città di Milano è la mattina del 18.3.2015, allorquando è collocabile proprio nella zona del Palazzo di Giustizia (come è risultato in area compatibile con il Tribunale di Milano nelle giornate del 26.1.2015 e 16 febbraio 2015).

Visionando poi nel particolare i dati dei giorni immediatamente precedenti agli omicidi, risulta che Giardiello ha avuto contatti quasi esclusivamente con i famigliari e con il suo avvocato, Michele Rocchetti. Con riferimento ai contatti intervenuti tra Giardiello e il suo difensore, i tabulati evidenziano due telefonate il 7.4.2015 e una telefonata e un sms l'8.4.2015. Quanto alla mattina del 9 aprile Giardiello tenta di chiamare l'avv. Rocchetti per due volte senza ottenere risposta (alle 9:13e alle 9:23). Due minuti dopo, alle ore 9:25, è l'avv. Rocchetti che risulta aver chiamato Giardiello.

esterni⁵² che, per giurisprudenza di legittimità, come è noto, possono essere di qualsiasi tipo e natura, nel senso che qualunque fonte probatoria può essere legittimamente utilizzata al fine del vaglio richiesto dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p.

Soccorrono in tal senso sia il contenuto delle intercettazioni ambientali versate in atti relative ai colloqui captati in carcere ed intrattenuti da Giardiello Claudio; sia gli esiti degli esperimenti sul metal detector riferiti in sede dibattimentale dal consulente del P.M. Tosini e dall'Isp. Sup. Bellagente, che portano ad escludere che l'arma (e i caricatori) siano transitati per il suddetto macchinario all'atto del passaggio di Giardiello Claudio (e, quindi, a ritenere logicamente che l'arma sia passata per il FEP).

Con riguardo alle intercettazioni ambientali, si richiama, in primo luogo, il contenuto del dialogo registrato in data 8.5.2015, di cui al RIT 175/15, il cui testo integrale è stato depositato all'udienza del 19.1.2017, laddove Giardiello riferisce ai suoi interlocutori del transito dell'arma in data 9.4.2015 per il varco di via San Barnaba.

CLAUDIO: sì, però un caso del genere come il mio è unico al mo...in Italia essendo unico in Italia il problema è questo...perché io vorrei trovare un avvocato dove la colpa...una parte di colpa va anche al Tribunale che mi ha fatto entrare con la pistola, capito?

ANDREA: certo, loro hanno le loro responsabilità

LAURA: sì, ovvio

⁵² Nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (cfr. ex multis Cass. sez 3 n. 3255 del 10.12.2009).



Di particolare rilievo è poi il dialogo intercettato in data del 2.7.2015, di cui questo Tribunale ha disposto la trascrizione integrale (l'originario testo disponibile agli atti, invero, era costituito dal mero riassunto trascritto dalla P.G. operante), il cui contenuto, estremamente chiaro ed evidente, non consente di esprimere alcuna riserva sulla veridicità della versione resa dal Giardiello al P.M. in data 30.6.2015 (e, per come si dirà, ribadita nel corso dell'interrogatorio reso in data 15.9.2016), e consente di rigettare qualsiasi ricostruzione diversa e alternativa - pur evidenziata dalle difese del responsabile civile e dell'imputato che hanno messo in dubbio i risultati degli esperimenti condotti dal P.M. sul metal detector e sul FEP - circa le modalità di ingresso dell'arma da parte del Giardiello⁵³ (i.e. attraverso la valigetta fatta transitare per il FEP).

Questo il testo del dialogo monitorato tra Giardiello Claudio e i suoi famigliari all'interno del carcere, nel corso del quale l'omicida espressamente precisa ai suoi interlocutori di aver raccontato "tutto, tutto, tutto" sulle modalità di ingresso dell'arma al P.M. (che, infatti, lo aveva interrogato pochi giorni prima) e ricorda, altresì, dopo aver visionato i filmati a lui esibiti dal P.M. relativi al suo passaggio per il varco di via San Barnaba, che l'arma era proprio all'interno della valigetta fatta transitare per il FEP.

SILVANA: ...però io...bisogna vedere eh...bisogna vedere perché io adesso non lo so ma la... prima cosa: loro come mai lui è riuscito a entrare con la pistola...

GERARDO: sì, sì...

SILVANA: ...e questo devono spiegarlo...

GERARDO: ah ah [in tono affermativo]

⁵³ V. intercettazione di cui al RIT 2597/15, il cui testo integrale è stato depositato all'udienza del 19.1.2017 a seguito di integrazione di perizia disposta da questo Giudice.



CLAUDIO: io a loro l'ho spiegato

SILVANA: possiamo chiedere anche i danni

CLAUDIO: io a loro ho già spiegato tutto...al P.M. ho detto tutto, tutto, tutto, tutto

SILVANA: perché (...) perché se lui lo fermavano lì...

CLAUDIO: era meglio...invece loro non mi hanno...

SILVANA: ...non succedeva niente...lo mettevano (...) [le voci si accavallano]

GERARDO: abbiamo visto i filmati...a lui lo fermavano perché suonava...

CLAUDIO: loro hanno anche una piccola colpa

SILVANA: loro c'hanno una colpa

VINCENZO: no, loro hanno una...una grande colpa

SILVANA: grande colpa

VINCENZO: vale a dire...la tua sentenza...la tua colpa deve subito arrivare al 50% perché? Perché sei stato agevolato da loro

SILVANA: eh!

VINCENZO: se ti fermavano là non succedeva niente

GERARDO: ecco!

SILVANA: ecco, per cui bisogna vedere...

VINCENZO: ecco l'avvocato cosa deve fare

CLAUDIO: deve fare questo

SILVANA: sì perché...

VINCENZO: l'avvocato deve insistere...deve insistere fino alla fine...

CLAUDIO: che sono...

VINCENZO: ...che la colpa è al 50%

SILVANA: eh sì eh

GERARDO: sì perché hanno fatto vedere il filmato: quello davanti a te suonava e l'hanno fermato, sei passato te suonava e non ti hanno fermato, quello dietro a te suonava e l'hanno fermato, uno sì e uno no facevano

SILVANA: no, no ma io questo non...

GERARDO: su questo bisogna combattere

CLAUDIO: no, ma poi mi hanno fatto vedere anche le fotografie e tutto quanto, mi hanno detto: "Questo è lei?"

GERARDO: sì, prima dicevano...

CLAUDIO: ho detto: "Sì, sono io" "Vede che suonava qua?" "Sì, suonava là...non lo so..."

GERARDO: Sì, suonava

SILVANA: è diverso...

CLAUDIO: però poi suonava anche sopra dove c'era la...

GERARDO: le quattro cose sì...

CLAUDIO: ... dove c'era la... il cassone che passava la borsa, no?

GERARDO: sì

SILVANA: eh

CLAUDIO: e ho detto: "Eh, sì era lì" "Però lei cosa ha fatto?" "Io ho preso la borsa e me ne sono andato a me nessuno mi ha fermato" ... se mi fermava...

SILVANA: per cui...

CLAUDIO: perché se mi fermavano...

GERARDO: vedi? Hanno fatto passare la borsa da sotto

CLAUDIO: ...almeno io dicevo tutto quello che questo Tribunale mi aveva fatto, avrei...avrei sfogato...o mi sarei sparato oppure... ma se non ce l'avrei fatta avrei detto che sono dei...balordi e delinquenti

SILVANA: guarda che non è una cosa (...)

GERARDO: non è tutta colpa...eh! Colpa di quelli là è

SILVANA: questa...questa è una cosa che bisogna battere

VINCENZO: che cosa ho detto io? Che il suo avvocato l'unica cosa che deve fare...

GERARDO: deve combattere su questo

VINCENZO: ...deve ribadire...ribadire fino alla morte su questo

GERARDO: anche la borsa...

CLAUDIO: uno che è anche fuori di testa perché il momento di fuori di testa...

SILVANA: anche un avvocato poteva andare lì e sparare a tutti quanti

VINCENZO: perché se io ti aiuto a te...

SILVANA: eh

VINCENZO: ...io ti aiuto a sparare a un altro, io sono complice

SILVANA: eh sì eh!

VINCENZO: Oh! Allora il Tribunale è complice delle sue azioni

SILVANA: sì, sì, sì

VINCENZO: capito?

SILVANA: è quello che io adesso voglio...perché se lo fermavano succedeva che lui si sfogava

CLAUDIO: che loro dicono...

VINCENZO: tu lo devi dire domani (...) udienza

CLAUDIO: domani devo dire altre cose...tanto c'è tempo...domani ho bisogno di altre cose perché c'è una cosa di quel balordo di avvocato che mi ha fatto...

Il contenuto di tale conversazione appare davvero eloquente e dirimente nel riscontro della chiamata in correità effettuata da Giardiello Claudio.

Ed infatti, proprio come evincibile dal riportato dialogo intercettato (all'insaputa, come è ovvio, del Giardiello, non potendosi certo affermare - come sostenuto dalla difesa del responsabile civile - che egli fosse consapevole di essere intercettato; il contenuto delle altre conversazioni captate esclude, infatti, che Giardiello abbia inscenato circostanze irreali), egli ammette, come innanzi al P.M. nel corso degli interrogatori resi in data 30.6.2015 e in data 15.9.2016, di aver fatto passare l'arma proprio per il FEP (*CLAUDIO: e ho detto: "Eh, sì era lì" "Però lei cosa ha fatto?" "Io ho preso la borsa e me ne sono andato a me nessuno mi ha fermato"... se mi fermava...).*



La conversazione intercettata è assolutamente precisa nella sua oggettiva consistenza e, come tale, idonea a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa resa dal Giardiello, sì da non poter dubitare, sul punto, ed in assenza di ipotesi alternative plausibili, della sua genuinità.

Né conclusione diversa può essere raggiunta sol perché Giardiello Claudio, in sede di spontanee dichiarazioni innanzi al GUP di Brescia in data 14.7.2016, ha offerto una versione completamente diversa⁵⁴ - successivamente ritrattata in sede di interrogatorio innanzi al P.M. in data 15.9.2016⁵⁵ - atteso che il contenuto delle spontanee dichiarazioni (i.e. l'ingresso dell'arma all'interno del Tribunale di Milano tre mesi prima), oltre che assolutamente generico e inverosimile (Giardiello non precisava né quando avrebbe introdotto l'arma, né con quali modalità, né per quale varco, né dove avrebbe nascosto l'arma per un così lungo periodo all'interno di un Tribunale), appare, comunque, contraddetto sia da quanto accertato in sede di perquisizione domiciliare eseguita a carico del Giardiello in data 9.4.2015⁵⁶, sia dal contenuto delle intercettazioni ambientali sopra riportate, nel corso delle quali l'omicida - si ribadisce, non consapevole di essere intercettato e, quindi, libero nel fornire la propria versione dei fatti ai famigliari - rende sempre la medesima ricostruzione in punto modalità di ingresso dell'arma in data 9.4.2015, del

⁵⁴ In particolare, il 14.7.2016, Giardiello Claudio spontaneamente dichiarava di aver introdotto l'arma all'interno del Tribunale ben tre mesi prima degli eventi omicidari e lesivi, escludendo qualsiasi responsabilità in capo al coimputato Piazza Roberto Giuseppe (v. verbale di udienza GUP prodotto all'udienza del 9.3.2017).

⁵⁵ V. verbale di interrogatorio prodotto all'udienza del 9.3.2017, nel corso del quale Giardiello, dopo essersi scusato con il P.M. per le "menzogne" riferite nel corso dell'udienza innanzi al GUP, ribadiva quanto confessato in data 30.6.2015.

⁵⁶ Si rimarca che sul tavolo della cucina dell'abitazione di Giardiello, quel giorno, si rinvenivano la custodia della pistola - aperta - e una scatola di plastica contenente altre 20 cartucce cal. 9x21. La foto n. 36, scattata quel giorno dalla P.G. operante, ritrae il nascondiglio dell'arma del Giardiello: il mobile del forno, invero, si presentava con lo zocchetto di legno spostato.



tutto coerente con quanto confessato al P.M. in data 30.6.2015 e in data 15.9.2016.

Le considerazioni sin qui svolte valgono anche a destituire di fondamento le doglianze difensive dirette a criticare gli esiti degli esperimenti condotti dal P.M. sul metal detector. Sul punto, reputa il Tribunale che, nonostante l'istruttoria abbia evidenziato profili di incertezza ed aspetti che sono rimasti indimostrati, a livello probabilistico e con un ragionamento per esclusione, si ha motivo di pensare che la pistola sia entrata per il FEP, proprio perché gli esperimenti condotti dal P.M. sul metal detector hanno consentito di escludere che l'arma sia passata - per lo meno intera - attraverso il suddetto macchinario.

Con ciò, quindi, potendo ritenersi, meramente *ad abundantiam*, che anche gli esiti degli esperimenti relativi al metal detector - in una valutazione complessiva ed unitaria con il contenuto dei colloqui intercettati in carcere sopra riportati - valgono a suffragare, ulteriormente, la chiamata in correità di Giardiello Claudio.

Prima di dar conto delle ragioni di siffatta conclusione, pare imprescindibile riportare quanto ricostruito dall'Isp. Sup. Bellagente Giovanni e dal consulente del P.M. Tosini Giuseppe.

Sul punto e sinteticamente, per quanto spiegato dall'Isp. Bellagente, le **prove condotte sul metal detector** - aventi quale precipuo scopo quello di capire cosa avesse fatto scattare l'allarme all'atto del passaggio di Giardiello Claudio (si ricorda due stelle rosse e nove led laterali alla caviglia) - sono consistite nell'esame di plurimi passaggi effettuati con un soggetto il più possibile somigliante per corporatura al Giardiello, indossante gli abiti sequestrati al



predetto (comprese la cintura e le scarpe) e in possesso, come è ovvio, dell'arma sequestrata all'omicida.

Tali le conclusioni che si ricavano dalla deposizione del teste Isp. Sup. Bellagente, a commento delle tabelle riassuntive degli esperimenti condotti sul metal detector ed acquisite all'udienza del 24.11.2016 (v. allegati 23 e 24 della produzione del P.M.):

- il transito con l'arma intera (con o senza il caricatore inserito); o con parti dell'arma (i.e. con il solo o i soli due caricatori; con il solo otturatore; con alcune sole parti dell'arma (otturatore - canna - molla), indipendentemente dal posizionamento dell'arma o parti di essa) ha prodotto sempre una risposta diversa da quella del 9.4.2015, in quanto il metal detector ha segnalato l'anomalia con 3 o 4 stelle rosse. Sul punto, peraltro, l'Isp. Bellagente ha anche rimarcato l'impraticabilità del nascondimento dell'arma alla caviglia (prova pure effettuata) per essere stati i pantaloni di Giardiello a gamba stretta e, quindi, inadatti a coprire l'arma fissata alla caviglia.
- Il transito solo con il castello dell'arma (ha precisato l'Isp. Bellagente, certamente il pezzo più facilmente riconoscibile al controllo del radiogeno FEP, riproducendo la forma della pistola), nelle 44 prove effettuate, ha evidenziato, in 21 casi, l'attivazione di 3 o 4 stelle rosse (risultato, quindi, incompatibile con il 9 aprile 2015); e in 13 casi l'attivazione di due stelle rosse, e di led laterali sia all'altezza della cintura che della caviglia, compresi tra 9 e 15 led luminosi (risultato, quindi, non corrispondente al passaggio di Giardiello).

Le prove, invece, che sono risultate più simili al passaggio del 9 aprile 2015 si sono ottenute nei seguenti casi:

1) quando l'operatore è transitato soltanto con gli abiti di Giardiello, anche se abbinati ad un oggetto personale. Di particolare importanza è la risposta della



macchina al passaggio delle scarpe (vedi prove 47 e 48 del 19 di settembre 2015): con il primo passaggio, l'operatore, tenendo le scarpe di Giardiello in mano e facendole passare a raso pavimento al centro della macchina, ha ottenuto una risposta di 1 stella rossa e 9 led alla caviglia; con il secondo passaggio, effettuato tenendo le scarpe di Giardiello separate e facendole transitare vicino alle pareti del metal-detector, l'operatore ha attivato 2 stelle rosse e 9 led laterali alla caviglia; con il terzo passaggio, l'operatore, indossante gli abiti di Giardiello ma scalzo, non ha attivato nessun allarme. Ciò che consente di ritenere, ha spiegato l'Isp. Bellagente, che le scarpe del Giardiello hanno determinato un'influenza diretta sulla risposta della macchina, verosimilmente connessa ai cinque chiodini esistenti su ciascun tacco delle scarpe (per quanto emerso all'udienza del 6 febbraio 2017, nel corso della quale il P.M. ha esibito le scarpe di Giardiello Claudio che, in effetti, risultano dotate di cinque chiodini sui rispettivi tacchi; v. verbale in atti).

2) Altra prova ravvicinabile al passaggio di Giardiello Claudio del 9.4.2015 è risultata quella effettuata con la sola canna occultata all'altezza della caviglia (prova n. 25 del 19.9.2015 e prova n. 18 del 7.11.2015).

3) Infine, ulteriore prova ravvicinabile è quella n. 20 del 19.9.2015 (la molla era stata occultata nella parte anteriore della cintura), nel corso della quale il passaggio dell'operatore ha evidenziato il passaggio da 1 a 2 stelle rosse con i led laterali che sono passati velocemente da 9 a 6 all'altezza della caviglia (le altre prove con molla occultata alla cintura o alla caviglia davano sempre la risposta di una stella rossa).

In conclusione, dalle prove svolte è emerso che, sebbene la risposta fornita dal metal detector, a parità di condizioni, non sia stata mai univoca (e ciò, verosimilmente, per quanto spiegato dall'ing. Rossi ed emerso anche nel corso degli stessi esperimenti effettuati in relazione alle scarpe di Giardiello Claudio



come sopra riportati ai n. 47-48 e 49 del 19.9.2015, in quanto il macchinario può dare risposte diverse al passaggio dello stesso operatore con i medesimi oggetti metallici portati, potendo variare l'esito per la velocità del suo passaggio, per l'altezza dell'oggetto transitato, o per la sua vicinanza rispetto alle pareti laterali del macchinario), i passaggi dell'operatore con i soli abiti di Giardiello (comprese le scarpe), sono quelli che, più degli altri, si sono avvicinati alla condizione del 9 aprile 2015, con ciò potendosi ulteriormente riscontrare le dichiarazioni rilasciate dallo stesso (i.e. che l'arma non transitò sulla persona di Giardiello per il metal detector).

E' pur vero che al passaggio del Giardiello del 9.4.2015 si sono avvicinate anche le simulazioni dell'operatore con la canna nascosta all'altezza della caviglia e con la molla nascosta nella parte anteriore della cintura, ma tali esiti si reputano non verosimili se solo si considera la premeditata intenzione del Giardiello di oltrepassare inosservato i controlli per perseguire i suoi intenti omicidiari. Ritiene, infatti, il Tribunale improbabile che Giardiello avesse premeditato di portare con sé proprio delle parti di arma più difficilmente distinguibili, per morfologia, al passaggio attraverso il FEP (quali, appunto, la canna e la molla della pistola), e non anche proprio quella parte di arma (il castello) che, all'evidenza, avrebbe potuto destare maggiori sospetti (per la sua forma) all'operatore deputato al FEP.

Né vale ad inficiare la validità degli esperimenti eseguiti dal P.M. la mancata certezza sulla taratura del metal detector alla data del 9.4.2015 (come sostenuto dalle difese del responsabile civile e dell'imputato).

Sul punto, invero, deve evidenziarsi che l'ing. Tosini ha precisato che il metal detector (sequestrato, si badi, solo in data 4.7.2015), risultava calibrato, alla data del 5.9.2015 (data in cui si riusciva ad avere la disponibilità da parte della Microcontrol s.r.l. delle chiavi di apertura dello sportello del display del macchinario), al livello "NILECJ5" (livello che rappresenta lo standard di



sicurezza programmato e che, hanno precisato Tosini e Rossi, consentiva di rilevare la massa metallica di una pistola)⁵⁷.

Tali dichiarazioni di Tosini, hanno evidenziato le difese del responsabile civile e dell'imputato, di per sé sole destituirebbero di validità gli esiti degli esperimenti praticati sul metal detector, proprio perché non vi sarebbe alcuna certezza sul grado di taratura del macchinario all'epoca dell'ingresso di Giardiello, tenuto anche conto che lo stesso metal detector non è dotato di memoria elettronica tale da consentire eventuali pregresse e diverse tarature. Sul punto, osserva il Tribunale che la mancanza di segnalazioni di richieste di interventi sul metal detector e la mancata disponibilità di chiavi di apertura dello sportello del metal detector e del codice di accesso⁵⁸ (necessarie per intervenire sulla taratura dell'apparecchio) da parte delle guardie in servizio (recuperate, invero, dallo stesso Tosini solo in data 5.9.2015 presso la Microcontrol s.r.l. e non già presso gli uffici del Tribunale di Milano o del Comune di Milano), portano ragionevolmente ad escludere che la taratura rilevata dal consulente del P.M. in data 5.9.2015 fosse diversa da quella esistente in data 9.4.2015.

⁵⁷ Cfr. il manuale del metal detector a pag. 25 e la normativa NILECJ-STD-0601.00 *Metal detector Calibration set*, allegata in estratto all'integrazione della consulenza tecnica a firma dell'ing. Tosini. Cfr. sul punto anche le dichiarazioni rilasciate al PM dall'ing. Rossi Guido Maria in data 12.11.2015, allegate alla citata consulenza e concordemente acquisite agli atti del dibattimento.

⁵⁸ Rossetti Guido Maria, sul punto, così si è espresso all'udienza del 24.11.2016: *"DOMANDA - Per cambiare la calibrazione dell'archetto metal-detector è una modifica che può essere fatta, diciamo da chiunque direttamente o è necessaria una chiave o un codice d'accesso? RISPOSTA - No, allora la chiave potrebbe anche essere by-passata nel senso c'è solamente un pannellino in plastica che copre la control pannel si chiama, appunto è una centralina controllo, però serve un codice d'accesso che si può ricavare dal metal stesso, ma senza conoscenze tecniche necessarie non si può ricavare neanche il codice d'accesso. DOMANDA - Qualcuna delle guardie le ha mai richiesto il codice di accesso dell'archetto di via San Barnaba? RISPOSTA - No"*.



Del resto, lo stesso tecnico Rossetti Simone Francesco (dipendente di Microcontrol s.r.l.) ha precisato che, in alcuni casi ed in conseguenza di malfunzionamenti agli archetti segnalati dagli operatori, pure in mancanza di un formale contratto di manutenzione con la società, era intervenuto ad accertare il funzionamento di alcuni metal detector.

Il teste ha, tuttavia, escluso che gli interventi avessero richiesto una modifica della taratura (consistendo solo in una verifica dell'accensione dei segnali luminosi al passaggio dell'operatore) e che mai egli ebbe ad intervenire sul metal detector di via San Barnaba⁵⁹.

Infine, Contini Massimiliano ha escluso, per quanto a sua conoscenza, che fossero stati segnalati malfunzionamenti del metal detector di via San Barnaba che, ove esistenti, sarebbero stati da lui comunicati all'Ufficio Economato della Procura di Milano.

5. Il profilo soggettivo della colpa: la prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso.

Il capo di accusa contesta un profilo di colpa generica, rimproverandosi a Piazza Roberto Giuseppe di avere, per negligenza, imprudenza e imperizia *“omesso di controllare o comunque di aver controllato inadeguatamente la valigetta che Giardiello aveva introdotto attraverso il FEP (non effettuando alcuna ispezione manuale del contenuto) così non avvedendosi - come avrebbe dovuto - della presenza della pistola e dei caricatori, di cui non segnalava l'esistenza, per cui non compiva alcuna delle manovre necessarie per impedire l'ingresso di un uomo armato all'interno del Tribunale, in modo da evitarne l'accesso chiedendo l'intervento di personale del locale presidio delle forze dell'ordine”*.

Così riportato il profilo di colpa in addebito all'imputato, osserva preliminarmente il Tribunale che, al fine di valutare se l'agente, in caso di

⁵⁹ V. pagg. 96-97 udienza 24.11.2016.



colpa generica, abbia rispettato le regole della diligenza, prudenza e perizia, è necessario stabilire il livello di diligenza che da lui poteva ritenersi esigibile, dovendosi, come è noto, fare riferimento al concetto di “agente modello” (*homo ejusdem professionis et condicionis*), sul presupposto che, se un soggetto intraprende un’attività, soprattutto se pericolosa, egli ha il dovere di informarsi dei rischi e ha l’obbligo di acquisire le conoscenze necessarie per svolgerla senza pericoli.

Ancora si osserva che, l’applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatismo rispetto all’addebito di responsabilità, imponendosi la verifica, in concreto, della violazione da parte dell’imputato non solo della regola cautelare (generica o specifica) ma, soprattutto nel caso di specie, della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire.

L’individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare, cioè, non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l’evento (i.e. se, assumendo la condotta regolare, l’evento non si sarebbe verificato, ciò che si risolve nell’accertamento della sussistenza del nesso causale), e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare sia essa generica o specifica, ma anche se l’autore della stessa potesse prevedere, con giudizio *ex ante* quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo (Cass. sez. IV, n. 24462 del 6.5.2015; Cass. sez. IV, n. 43966 del 6.11.2009).

Come è noto, infatti, la prevedibilità ed evitabilità del fatto svolgono un articolato ruolo fondante, essendo all’origine delle norme cautelari e alla base del giudizio di rimprovero personale.

La colpa punibile ai sensi dell’art. 43 c.p. si estrinseca non solo nella inosservanza di obblighi imposti da leggi, regolamenti, ordini e discipline ma anche in un comportamento negligente, imprudente o imperito o, comunque, violatore di regole fondamentali di condotta che, apprezzato rispetto alla

situazione concreta in cui si è verificato l'evento delittuoso, e alla relatività della situazione stessa con riguardo alla condotta posta in essere dall'agente, si rilevi tale da aver determinato un evento delittuoso estraneo alla volontà dell'agente.

Va poi rimarcato che la responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitata ai risultati che la norma stessa mira a prevenire (la cd. "concretizzazione" del rischio). Tale esigenza conferma l'importante ruolo della prevedibilità e prevenibilità nell'individuazione delle norme cautelari, alla cui stregua va compiuto il giudizio ai fini della configurazione del profilo soggettivo della colpa.

6. Applicazione dei principi in materia di colpa al caso concreto.

È pacifico e non contestato⁶⁰ che, in data 9.4.2015, all'atto dell'ingresso di Giardiello Claudio (alle ore 8:48 del 9.4.2015), il varco di via San Barnaba fosse così presidiato:

- Manzoni Manuel, adibito al controllo delle persone al metal detector;
- Mangiafreno Giuseppe (proveniente dal varco di via Freguglia, su disposizione del M.Ilo Contini, a seguito della chiusura di quell'accesso conseguente ad un guasto al FEP), adibito al controllo dei tesserini;
- Piazza Giuseppe Roberto, adibito al controllo dei bagagli al tunnel radiogeno (FEP).

Non è, per contro, in alcun modo dimostrato né cosa fosse contenuto (al di là degli oggetti sequestrati a Giardiello) all'interno della sua valigetta, né come fossero stati posizionati gli oggetti trasportati nella borsa, né tanto meno cosa

⁶⁰ Lo hanno precisato non solo il Cap. Smerieri Federico, ma anche ammesso gli stessi operatori Mangiafreno, Manzoni e Piazza.



abbia potuto vedere Piazza Roberto Giuseppe sui monitor del FEP all'atto del passaggio della valigetta dell'omicida.

Ed invero, sotto tale profilo, non può non rimarcarsi che, in data 9.4.2015, non vi è stato un controllo immediato della valigetta di Giardiello e della sua persona all'interno del Tribunale di Milano, atteso che l'omicida è stato arrestato in località Vimercate a distanza di circa un'ora dai fatti commessi. Ciò che impedisce qualsiasi giudizio di coincidenza esatta tra quanto in concreto sequestrato il giorno dell'arresto di Giardiello Claudio e quanto dal medesimo effettivamente portato all'interno del palazzo di giustizia.

Risposte a siffatti imprescindibili quesiti non sono state fornite dai numerosi esperimenti condotti dal P.M. sul FEP in sequestro, aventi quale precipuo scopo quello di capire se l'arma di Giardiello potesse essere riconoscibile all'operatore adibito al tunnel radiogeno.

In sintesi, circa le modalità degli esperimenti, per quanto desumibile dalle relazioni del CT del P.M. Tosini, è stata, dapprima, individuata l'immagine corrispondente della borsa di Giardiello passata per il FEP, ricavandola dall'unico dato probatorio certo acquisito (ovverosia la registrazione delle immagini apparse sui monitor del FEP in data 9.4.2015 estrapolate dalla videocamera interna all'androne - Cam 128 -che inquadrava all'epoca proprio i citati monitor)⁶¹.

⁶¹ L'utilizzo delle immagini registrate dalla Cam 128, si legge nella consulenza a firma di Tosini, si è reso necessario in quanto, sebbene il FEP in sequestro fosse dotato di una funzione che consentiva di memorizzare manualmente le immagini, alla data del 9.4.2015, non risultava essere stato memorizzato alcun che. Tosini ha spiegato, inoltre, che il FEP era dotato anche della possibilità di memorizzare in automatico le immagini, attraverso una procedura detta "sessione" che, tuttavia, nel caso di specie, non risulta essere stata mai attivata (v. anche pagg. 27 e 28 consulenza in atti, a medesime conclusioni giunge anche il consulente nominato dalla difesa del responsabile civile, si veda pag. 4 della sua relazione).



Successivamente, gli esperimenti hanno avuto ad oggetto la comparazione delle immagini registrate dalla Cam 128 (all'apparenza riproducenti tre macchie "scure" dai contorni e colori indecifrabili, per quanto ammesso dallo stesso P.M.⁶²) con le immagini ricavate dai monitor del FEP oggetto degli esperimenti, ritraenti i numerosi passaggi compiuti con la valigetta di Giardiello Claudio (contenente arma ed oggetti personali a lui sequestrati, posti nelle più svariate combinazioni).

Gli esperimenti sono stati, quindi, riassunti nelle 52 schede acquisite in atti⁶³.

In sintesi, le schede riproducono le immagini finali degli esperimenti, riportando, a confronto, tre fermi immagine: 1) la visione dei monitor del FEP disponibile all'operatore all'esito della prova pratica eseguita; 2) la corrispondente immagine ingrandita estrapolata dalla Cam 128; 3) l'ingrandimento del fermo immagine dei monitor ricavato dalle videoriprese della Cam 128 in data 9.4.2015 al passaggio della borsa di Giardiello⁶⁴.

⁶² All'udienza del 24.11.2016, nel corso dell'escussione dell'ing. Rossi Guido Maria, il P.M. precisava: *"Il video 128 non consente di apprezzare i colori"*.

⁶³ V. allegato 26 della produzione del P.M. all'udienza del 24.11.2016. Schede che, si legge nell'integrazione di consulenza a firma dell'ing. Tosini, completano e sostituiscono quelle che il consulente aveva allegato alla relazione depositata il 5.11.2015.

Le ulteriori 56 schede di cui all'allegato 28 della produzione del P.M. all'udienza del 24.11.2016, per contro, costituiscono sintesi degli esperimenti condotti in data 28.1.2016 sul FEP in sequestro, in seguito alle dichiarazioni rese da tale De Simone Domenico, Ispettore in pensione, il quale, per quanto affermato dai testi Orsini Andrea e Bellagente Giovanni, si era presentato alla Gilardoni s.p.a. proponendo un metodo per un migliore riconoscimento degli oggetti inseriti nel bagaglio, precisando che, in taluni casi, per sovrapposizione degli oggetti o per una loro particolare posizione all'interno del bagaglio, fosse impossibile riconoscerne la forma. Per come precisato dai predetti testimoni, gli esperimenti del 28.1.2016 avevano quale precipuo scopo quello di riscontrare le dichiarazioni del De Simone e verificare se l'arma all'interno della borsa - riprodotta sui monitor in forma di barra allungata, come nelle schede da 52 a 56 - potesse confondersi, come precisato dal De Simone, con una penna. I suddetti esperimenti hanno escluso tale circostanza.

⁶⁴ Al doc. 25 - e non doc. 23, come erroneamente indicato dal P.M. nell'elenco versato all'udienza del 24.11.2016 - risulta poi acquisito il cd contenente il video creato dal

Ciò detto, queste le conclusioni rassegnate dal CT Tosini⁶⁵, non smentite nel corso dell'escussione del teste Isp. Bellagente (che, pure, partecipò ad alcuni esperimenti): *“Tutte le prove test eseguite al fine di riprodurre le condizioni delle immagini compatibili con quella di riferimento (n.d.s. con quella registrata dalla Cam 128 in data 9.4.2015), sia con l'arma montata che smontata, con le varie combinazioni della disposizione degli oggetti all'interno della borsa non hanno generato una corrispondenza con l'immagine di riferimento del 9.4.2015 08:38:25”*.

Nell'integrazione, si precisa ulteriormente che: *“tutte le prove test effettuate utilizzando solo gli effetti personali (tre mazzi di chiavi, due chiavette USB, la penna Dox portadocumenti), nelle varie combinazioni all'interno della borsa di Giardiello, non hanno prodotto macchie di dimensioni compatibili con quelle rilevate dalla Cam 128 del 9.4.2015”*.

Ciò che porta l'ing. Tosini a concludere in tal senso: *“Questo dà spazio all'ipotesi che, quel giorno, la borsa di Giardiello potrebbe essere transitata con oggetti sconosciuti e parzialmente diversi dagli oggetti personali sopra indicati”*.

Sia Tosini che Bellagente hanno, inoltre, precisato che tali risultati si sono raggiunti a causa della cattiva qualità dell'immagine registrata dalla Cam 128 il giorno 9.4.2015 (dovuta alla distanza della stessa dai monitor; alla sua forte inclinazione rispetto ai monitor; alle diverse condizioni di luce, alle caratteristiche tecniche della telecamera stessa e, finanche, alla posizione del tavolo su cui erano appoggiati i monitor poiché, si è detto, un minimo spostamento di esso può incidere sulla tipologia delle immagini riprodotte),

consulente tecnico informatico del P.M., Marini Cesare, contenente la sincronizzazione delle videoriprese degli esperimenti sul FEP, con le corrispondenti riprese della Cam 128, con aggiunta, sempre in sincrono, della ripresa ingrandita sui monitor del FEP e la tabella redatta per la loro consultazione.

⁶⁵ V. pag. 97 della consulenza depositata il 5.11.2015, ribadita ed integrata nella consulenza depositata il 12.12.2016.



che non ha permesso di ricostruire i contorni degli oggetti, tanto da non potere essere in alcun modo decifrati (circostanza, peraltro più volte ribadita dallo stesso P.M. sia nella discussione che nella memoria acquisita ex art. 121 c.p.p.⁶⁶).

In altre parole, dalle prove tecniche eseguite, può concludersi che, sebbene la vista dei monitor ritratti nel corso degli esperimenti - sui quali appare la radiografia del contenuto della borsa di Giardiello - consente sempre di riconoscere, ove inserita, la forma della pistola, l'immagine corrispondente ricavata dalla Cam 128 (per i difetti di qualità di cui si è detto) non permette mai di capire quale sia il contenuto della borsa, rendendo di fatto irriconoscibile l'arma (conclusione raggiunta anche dal P.M., pagg. 31 e 32 della memoria acquisita).

Inevitabili conclusioni di quanto sin qui riportato sono quelle di seguito esposte.

A) Impossibilità di stabilire il contenuto della valigetta di Giardiello Claudio fatta transitare per il FEP il 9.4.2015.

Oltre a quanto sopra evidenziato in punto conclusioni del CT del P.M. che vale, già di per sé, a ritenere non dimostrato l'effettivo contenuto della valigetta di Giardiello, non può che osservarsi che lo stesso rappresentante della Pubblica Accusa conclude proprio in tal senso (si vedano le pagg. 32 e 33 della memoria acquisita in atti: *"Le prove tecniche non hanno pertanto consentito di accertare in maniera univoca il contenuto della borsa di Giardiello il 9 aprile 2015"*).

Se tale dato è chiaramente ricavabile dai numerosi esperimenti condotti, non può non evidenziarsi la fragilità e contraddittorietà dell'impostazione

⁶⁶ Si vedano pagg. 29 e 31 della memoria depositata dal P.M.



accusatoria laddove, a pag. 33 della memoria, tenta una ricostruzione meramente ipotetica del contenuto della valigetta di Giardiello.

Si legge, infatti, nella memoria:

- la macchia scura posta in alto a destra nella borsa rappresentata dal fermo immagine della Cam128 del 9.4.2015 può essere stata generata dalle chiavi, forse unite alle chiavette usb, come evidenziano le prove tecniche ai progressivi 35-39-41 e 42;
- la macchia scura posta in basso a sinistra nella borsa rappresentata dal fermo immagine della Cam128 del 9.4.2015 può essere stata generata dalla pistola con il caricatore inserito e dal secondo caricatore, come evidenziano le prove tecniche ai progressivi 45 e 46;
- la macchia scura posta in basso a destra nella borsa rappresentata dal fermo immagine della Cam128 del 9.4.2015 può essere stata generata dai "piedini" della valigetta (verosimilmente contenenti un'anima in metallo), come evidenziano le prove tecniche ai progressivi 40 e 42;

E così il P.M. ne ricava che: "gli esperimenti effettuati sono serviti per capire – con assoluta buona certezza – che comunque nella borsa di Giardiello transitata attraverso il FEP il 9 aprile 2015 c'era "qualcosa" di diverso dagli effetti personali rinvenuti dalla P.G." (ovverosia, in tesi di accusa, la pistola di Giardiello).

Ma simile ricostruzione non fa che confermare un dato incontrovertibile che mina, di per sé, la validità stessa dei risultati raggiunti con gli esperimenti praticati sul FEP: sconoscendosi il contenuto della valigetta, non si può certo escludere che la stessa conservasse "qualcosa di diverso", anche in metallo⁶⁷, ed ulteriore rispetto alla pistola e agli oggetti sequestrati all'omicida, dei quali il predetto può essersi disfatto non solo all'interno del Tribunale, bensì anche e soprattutto al suo esterno lungo il tragitto che lo ha visto fuggire in scooter

⁶⁷ Si pensi, solo a titolo esemplificativo, a chiavi, monete, accendini, tablet, batterie od altro ancora.

fino alla lontana località di Vimercate, ove egli veniva arrestato dopo circa un'ora dai fatti commessi (conclusione del resto condivisa dallo stesso P.M. a pag. 41 della memoria).

B) Impossibilità di stabilire la posizione degli oggetti conservati nella valigetta di Giardiello Claudio il 9.4.2015 (anche con riferimento all'arma in essa contenuta).

Premesso che lo stesso Giardiello Claudio in sede di interrogatorio del 30.6.2015 ha dichiarato di non ricordare se uno dei caricatori fosse stato inserito nella pistola (*"L'arma era intera. Se non ricordo male uno dei due caricatori era già inserito al suo interno"*), rimarca il Tribunale come gli stessi numerosi esperimenti sul FEP (più di 100) dimostrano, di per sé soli, che si sono rese necessarie svariate combinazioni (e posizioni) degli oggetti sequestrati a Giardiello per cercare di riprodurre delle immagini il più possibile simili a quelle registrate dalla Cam 128 in data 9.4.2015.

E nonostante ciò, gli esiti degli esperimenti, per quanto già argomentato, non hanno consentito di generare *"una corrispondenza con l'immagine di riferimento del 9.4.2015 08:38:25"* (v. CT Tosini acquisite).

Né è dato sapere come gli oggetti (e la pistola) contenuti nella valigetta di Giardiello Claudio fossero stati posizionati (e se la pistola fosse smontata o meno).

Né, tanto meno, è dato sapere se la pistola fosse stata "mascherata"⁶⁸ sia per sovrapposizione con altri oggetti, anche metallici, sia per un suo oculato inserimento all'interno della valigetta da parte di Giardiello Claudio.

⁶⁸ L'utilizzo di tale termine "mutuato" dalla stessa memoria del P.M., discende dal fatto che, come spiegato dall'ing. Rossi Guido Maria, per occultare una pistola al transito per il FEP non è sufficiente avvolgerla in un panno o nella carta stagnola, ma è necessario inserirla in un contenitore di piombo/ferro dello spessore di 27/30 mm,



Tali considerazioni, del resto, risultano supportate dal contenuto della stessa deposizione del teste del P.M. Orsini Andrea, all'epoca direttore del settore Ricerca Sviluppo Qualità e Produzione della Gilardoni s.p.a. (ditta costruttrice del FEP fornito al Tribunale di Milano).

Egli, invero, dopo aver spiegato di aver partecipato a degli esperimenti effettuati sul FEP in data 28.1.2016 (aventi quali precipuo scopo quello di riscontrare le dichiarazioni di tale De Simone⁶⁹ e di ricreare alcune posizioni dell'arma di Giardiello nella valigetta per renderla più difficilmente riconoscibile all'operatore, in quanto proiettata sui monitor con la forma allungata simile ad una barra), ha precisato che, a seconda del posizionamento di una pistola all'interno del bagaglio, la risposta data nelle immagini radiografate può essere diversa, specificando che più l'arma è posta verticalmente al fascio di raggi del macchinario, più la stessa può riprodurre una forma allungata simile ad una barra⁷⁰ (come è all'evidenza raffigurato nelle schede 52-53-54-55 e 56 di cui all'allegato 28 della produzione del P.M.).

che darebbe, quale risultato sul monitor, l'immagine di una scatola nera (siccome impenetrabile ai raggi X del FEP).

⁶⁹ Sul che si rimanda alla lettura della nota *sub* 64.

⁷⁰ V. deposizione di Orsini Andrea - pienamente riscontrato dal teste Bellagente Giovanni - all'udienza del 24.11.2016: "DOMANDA - Quindi facciamo l'esempio della pistola che è ovviamente quello che ci interessa, una pistola che venga posta quindi verticalmente rispetto all'asse dei rulli come viene rappresentata da un FEP radiogeno ad un'unica vista? RISPOSTA - Verticalmente. Dipende non è tanto l'asse dei rulli, è quanto è allineata all'asse dei raggi che passano, più è allineata l'asse dei raggi e ovviamente dipende anche dall'angolazione oltre...questi sono i raggi che vengono su dalla macchina, la pistola è così ovviamente più questa, dipende da come è angolata, il calcio potrebbe coprire un po' la canna e allora quello che si vede è la sommatoria. I raggi fanno la somma di quello che colpiscono qui e quello che colpiscono qui e fanno vedere la somma. Pertanto si vede un oggetto scuro nero, allungato. DOMANDE DEL GIUDICE DOMANDA - Dalla forma allungata con una barra? RISPOSTA - Sì, esatto. Questo è un senso, l'altro senso per analogia la stessa cosa avviene se la pistola passa in questo senso, perché... DOMANDA - Lei dice è una pistola che viene messa in posizione, possiamo dire verticale rispetto al rullo, è così? RIPRENDE L'ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO DOMANDA - Verticale rispetto al fascio di raggi che si forma dalla strada sorgente e dei tettori? RISPOSTA - Esatto. Perché i raggi fanno ventaglio in questo senso, il nastro passa così e i raggi diciamo da un lato

Problematica questa, ha precisato Orsini, che si verifica nei casi in cui il macchinario, come quello all'epoca in uso all'imputato, è dotato di una sola sorgente di immissione raggi (e non sia invece a doppia sorgente, come per molti macchinari oggi in uso agli aeroporti).

C) Impossibilità di stabilire cosa abbia potuto vedere Piazza Roberto Giuseppe sui monitor del FEP al transito della valigetta di Giardiello Claudio, anche in ragione del non perfetto funzionamento del tunnel radiogeno.

Non essendo possibile stabilire cosa contenesse il 9.4.2015 la valigetta di Giardiello Claudio (oltre agli oggetti a lui sequestrati), né essendo possibile stabilire, proprio in ragione dei limiti funzionali del FEP, l'esatta disposizione degli oggetti conservati nella valigetta, non si è nemmeno in grado di poter affermare cosa abbia visto Piazza Roberto Giuseppe sui monitor del FEP. Sul punto, si deve dissentire dalle conclusioni raggiunte dalle difese del responsabile civile e dell'imputato, laddove hanno evidenziato che Piazza, quel giorno, avrebbe ben distinto gli oggetti della valigetta di Giardiello. Trattasi di asserzione del tutto ipotetica, siccome non supportata da alcuna evidenza istruttoria, né tanto meno dalle dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio e in sede dibattimentale da Piazza Roberto Giuseppe, non avendo egli mai precisato cosa abbia visto quel giorno sui monitor del FEP.

sono con quest'angolazione mentre dall'altro lato del nastro sono in verticale. Pertanto perché la pistola sia di più difficile interpretazione qui, deve essere orientata verticalmente. Qui è angolata, perché se passasse verticalmente da questo lato del tunnel si vedrebbe in una maniera... DOMANDE DEL GIUDICE - Quindi ci sono delle posizioni che può avere una pistola all'interno diciamo di una borsa e che non consentono di visionare la sua forma no, nel video? RISPOSTA - Può essere più difficile da interpretare, sì, sì. DOMANDA - Ci sono, cioè non si vede la sagoma esatta della pistola, ma si può vedere magari una barra, piuttosto...".



Le immagini ricavate dalla Cam 128, per quanto ingrandite, non consentono né di decifrare i contorni degli oggetti contenuti nella valigetta di Giardiello Claudio, né tanto meno di stabilire i colori riprodotti sui monitor del FEP (rimandando quelle immagini solo a tre macchie "scure", ma di colore non distinguibile).

Ne consegue, per logica deduzione, che non è dato nemmeno escludere che l'imputato abbia visto "qualcosa", in luogo della pistola, riconducibile ad un oggetto di uso comune.

In altre parole, proprio perché non è dato sapere cosa abbia visto l'imputato quel giorno sui monitor del FEP, non può certo escludersi che egli abbia visto "qualcosa" di soggettivamente valutato e interpretato quale sagoma di un oggetto lecito (e non necessariamente quale sagoma di un oggetto che, come afferma il P.M., avrebbe dovuto destare sospetti sull'operatore diligente).

Non è affatto implausibile, invero, che l'imputato abbia potuto scorgere sui monitor del FEP una sagoma suscettibile di essere ricondotta ad un oggetto non pericoloso.

E tale considerazione fa ritenere del tutto plausibili le stesse dichiarazioni dal medesimo rese sia in sede di interrogatorio del 24.11.2015, che in sede di spontanee dichiarazioni rilasciate nel dibattimento.

Ed infatti, per quanto detto, Piazza Roberto Giuseppe mai ha precisato cosa ha realmente visto quel giorno sui monitor del FEP, proprio perché egli, del tutto credibilmente, non conserva alcun ricordo preciso del contenuto della valigetta di Giardiello Claudio. Ciò, si ribadisce, a riprova del fatto che, nonostante l'attenzione dal medesimo prestata ai monitor del FEP, egli ha sempre avuto una panoramica di assoluta normalità.

Tali considerazioni portano necessariamente ad escludere la configurabilità, nel caso di specie, di un'ipotesi di colpa "evidente" (ovverosia di un'ipotesi di colpa generica ravvisabile nell'operato di qualunque "ordinario" individuo),

dovendosi escludere (perché non provato) che, all'atto del passaggio della valigetta di Giardiello, fossero presenti segnali manifesti - cioè tali da allertare qualsiasi individuo, e a prescindere da qualunque tipo di formazione e competenza specifica - rivelatori di un contenuto pericoloso del bagaglio di Giardiello Claudio.

Evidentemente, ritiene il Tribunale, Piazza Roberto Giuseppe ha versato in una situazione di errore valutativo sul contenuto della valigetta, rispetto al quale non si hanno prove della sua inescusabilità, tanto più in assenza di idonea formazione dal medesimo ricevuta da parte del suo datore di lavoro Allsystem s.p.a., per come si andrà ad argomentare.

C) Eventuale configurabilità, nel caso di specie, di profili di colpa specifica addebitabili a Piazza Roberto Giuseppe.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve allora risolversi un ulteriore quesito: occorre chiedersi se il passaggio di un corpo metallico compatto (quale appunto una pistola), necessariamente segnalato da un particolare dato cromatico (si ricorda il blu o il nero, per come argomentato *sub cap. 2*), dovesse essere percepito da Piazza Roberto Giuseppe quale "allarme" della presenza di un oggetto pericoloso, tale da richiedere l'apertura della valigetta.

In altri termini, e *a contrariis*, occorre stabilire se egli abbia avuto la possibilità di prevedere il contenuto del bagaglio di Giardiello Claudio, dandosi per accertato che la pistola, per densità molecolare, abbia necessariamente riprodotto un'immagine su uno dei monitor del FEP - sebbene non distinguibile nella sagoma - di colore blu o nero.

Sul punto, e dovendosi rimarcare che nemmeno il capo di accusa contiene la specificazione di alcun profilo di colpa specifica (ovverosia, l'indicazione delle precise direttive eventualmente violate dall'imputato), esclude il Tribunale,



che, anche sotto tale profilo, possa essere mosso un rimprovero a Piazza Roberto Giuseppe.

Conclusione, peraltro, già raggiunta dallo stesso consulente del P.M. avendo egli, allo specifico quesito posto dal rappresentante della Pubblica Accusa riportato *sub 7* della prima relazione⁷¹, così concluso: *“esaminati i documenti raccolti con l’ausilio dei Carabinieri e dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza...in relazione all’operato degli addetti alla sicurezza (FEP radiogeno) non è stato possibile rilevare negligenza o imprudenza”* (v. pag. 117 relazione depositata il 5.11.2015, conclusioni ribadite a pag. 5 della relazione depositata in data 12.12.2016).

Ciò precisato, anche volendo prescindere da siffatte conclusioni, osserva il Tribunale che la valutazione della sussistenza di eventuali profili di colpa specifica in capo a Piazza Roberto Giuseppe, debba passare, necessariamente, per l’analisi delle **istruzioni** a lui impartite con specifico riguardo all’utilizzo del FEP cui quel giorno egli era adibito (l’importanza delle istruzioni per gli addetti ai radiogeni è stata, peraltro, riconosciuta dallo stesso testimone del P.M. Orsini Andrea, il quale, proprio visionando un’immagine della pistola poco riconoscibile ottenuta durante gli esperimenti con il FEP, ha così risposto *“INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO - È la scheda numero 56 dell’allegato numero 28. Un operatore che vede a video un’immagine di questo tipo è tenuto ad approfondire il controllo? RISPOSTA - Allora, questo dipende da quelle che sono le istruzioni dell’operatore...”*).

Si ricorda che, in base all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto, la società All System s.p.a. ha un obbligo di formazione delle guardie giurate armate, anche con specifico riferimento all’utilizzo delle apparecchiature radiogene.

⁷¹ Questo il quesito posto: *“Dica il CT se il personale in servizio di vigilanza all’ingresso di via San Baranaba del Palazzo di Giustizia di Milano ha svolto correttamente il proprio lavoro o se vi siano profili di colpa riconducibili a negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline”*.

Dagli atti acquisiti risulta che Piazza Roberto Giuseppe, nel "lontano" 2009, ha partecipato ad un corso relativo all'utilizzo delle suddette apparecchiature, tenuto proprio dal testimone sentito ing. Rossi Guido Maria (v. attestato di partecipazione acquisito in atti del 23.10.2008).

Mai, per contro, Piazza Roberto Giuseppe risulta aver partecipato a corsi di aggiornamento (in teoria e sulla carta previsti decorso un triennio dalla data di effettuazione della formazione, in base al citato art. 4), come, invece, risultano essere stati organizzati dall'altra società di vigilanza, la Securpolice s.r.l., per i suoi dipendenti (così hanno confermato le guardie non armate Descisciolo Stefano⁷² e Murati Elton⁷³).

Orbene, il corso sull'utilizzo dei radiogeni, per quanto specificato in data 15.10.2015 dal teste Rossi Guido Maria⁷⁴, della durata di mezza giornata per il FEP, si basò sull'utilizzo di un cd dimostrativo della Gilardoni contenente esempi pratici di visualizzazione dei vari oggetti sul monitor del FEP.

In sede dibattimentale l'ing. Rossi ha precisato che, normalmente, durante i suoi corsi, non vengono mai eseguiti esperimenti pratici con l'uso di una pistola⁷⁵.

⁷² V. verbale di s.i. dell'8.10.2015 acquisito concordemente in atti ed allegato alla consulenza a firma di Tosini.

⁷³ V. verbale di s.i. dell'8.10.2015 acquisito concordemente in atti ed allegato alla consulenza a firma di Tosini.

⁷⁴ V. verbale di s.i. acquisito in atti ed allegato alla consulenza a firma di Tosini.

⁷⁵ All'udienza del 24.11.2016, Rossi ha così precisato: "DOMANDA - Senta, lei nei corsi che ha tenuto e poi, nello specifico, nel corso che ha tenuto al signor Piazza, ha fatto fare a loro delle prove pratiche? RISPOSTA - Sì, sì, li ho fatti giocare. DOMANDA - Ecco e che tipo di prove vengono fatte? RISPOSTA - Ma allora, io normalmente non faccio in questi corsi qua la prova mettendo dentro fisicamente l'arma, perché normalmente non si riesce a fare perché sono postazioni operative, quindi si dà fastidio alla gente, tendenzialmente io cerco di far vedere che cosa salta fuori utilizzando degli aiuti, tipicamente io in genere uso un CD sul quale si vedono, già preregistrate, tutte una serie di situazioni e quindi uno poi, guardando quello, per similitudine capisce cosa deve fare. DOMANDA - Quindi, per capire, lei non fa passare materialmente una pistola... RISPOSTA - No, no".

Si legge ancora nel verbale di s.i. rese da Rossi Guido Maria: *“In particolare per quanto riguarda il FEP, il corso istruisce l’operatore sul funzionamento materiale del macchinario, fornendo degli accorgimenti utili per il riconoscimento degli oggetti scansionati (per esempio il colore degli oggetti visualizzati sul monitor in base alla sua densità molecolare). L’esperienza sul campo aiuta ancor più l’operatore nel riconoscere gli oggetti scansionati...Secondo la mia esperienza è difficile non riconoscere un’arma, ancorché smontata. Per occultare un’arma in una borsa bisognerebbe smontare minuziosamente l’arma e sparpagliare i singoli pezzi nel collo”*.

Considerazioni ultime (si badi dello stesso formatore e con esperienza specifica di ben 40 anni) che, in realtà, hanno trovato smentita nella deposizione del teste Orsini e negli stessi esperimenti effettuati dal P.M. il 28.1.2016, appositamente diretti, per contro, a dimostrare come la forma dell’arma di Giardiello nella valigetta potesse rendersi irriconoscibile in base alle sue modalità di posizionamento.

Risulta, inoltre, per quanto precisato da Caravaggio Matilde (guardia particolare giurata di All System s.p.a.) che a ciascun operatore era consegnato il manuale di uso del FEP, dal quale, comunque, nulla in concreto è dato evincere circa le disposizioni da seguire per riconoscere gli eventuali casi “dubbi”.

Quanto alle modalità di esecuzione del servizio di sicurezza, per quanto spiegato dal Cap. Smerieri Federico, in data 10 aprile 2015, erano acquisite presso ciascun varco (compreso quello di via San Barnaba ed escluso quello di via Freguglia perché non disponibili) le disposizioni di servizio redatte dalla direzione di Allsystem s.p.a.⁷⁶, in pratica riproducenti le schede redatte dal Comune di Milano allegare al capitolato speciale d’appalto (vedi scheda E di cui si è parlato *sub cap. 1*).

⁷⁶ V. doc. 7 della produzione del P.M. all’udienza del 24.11.2016.



Con riferimento all'accesso di via San Barnaba, nella relativa scheda acquisita, si legge che, al fine di *"assicurare la vigilanza presso l'accesso, controllare e filtrare il pubblico che vi accede, mediante l'ausilio delle apparecchiature radiogene (f.e.p. e metal detector), assicurare l'ordine e la sicurezza dei luoghi"*, per il servizio di vigilanza antimeridiano (7.30-12.30) è prevista la presenza di due operatori (una guardia particolare giurata e un "portiere"), i quali devono attenersi alle seguenti modalità esecutive: *"la guardia armata dovrà provvedere a indirizzare il pubblico affinché transiti attraverso il metal detector oltre a collaborare con l'unità [n.d.s. non] armata nello svolgimento delle attività sopra descritte. La guardia giurata dovrà inoltre sovrintendere alle intere problematiche della postazione e all'operato della guardia non armata. Verificherà le situazioni abnormi e/o interverrà in caso di criticità a garanzia della sicurezza dei luoghi e delle persone. L'unità non armata dovrà provvedere al controllo dei colli mediante la scansione degli stessi attraverso il FEP, indirizzare il pubblico spiegando dove depositare gli oggetti metallici e i colli ed invitandolo a transitare attraverso il metal detector, verifica dei documenti di riconoscimento o del permesso di entrata dei magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine, dipendenti del Ministero della Giustizia, dipendenti autorizzati del Comune di Milano, avvocati e procuratori"*.

Come chiaramente evincibile, la scheda, di fatto, non prescrive il comportamento che, nel caso concreto, deve tenere la guardia giurata, in quanto non indica in quali casi l'operatore al FEP deve verificare personalmente il contenuto di un bagaglio.

Oltre a queste disposizioni di servizio, come precisato dal Cap. Smerieri, dall'arch. Maugeri Carmelo (all'epoca direttore del settore Gestione Uffici Giudiziari del Comune di Milano) e dal M.llo Contini Massimiliano (coordinatore di Allsystem s.p.a.), nessun'altra disposizione era presente presso il Palazzo di Giustizia, il Comune o le due società appaltatrici del servizio di sicurezza.



Unica eccezione è costituita, per quanto precisato dal teste Contini, dagli ordini di servizio esistenti presso ciascun varco (v. ordini di servizio forniti da Contini Massimiliano, allegato 7 produzione del P.M. all'udienza del 24.11.2016). Trattasi di ordini di servizio, tuttavia, del tutto generici che, a parte minime indicazioni sul decoro dell'operatore (si legge che la guardia particolare giurata deve presentarsi sempre con: "*barba rasata e divisa pulita, completa in ogni sua parte e di berretto*"), nulla prevedono in merito alle concrete modalità operative del servizio di vigilanza sui macchinari a disposizione.

Ciò precisato, l'istruttoria dibattimentale ha consentito, per certo, di escludere che fossero state impartite agli operatori addetti al FEP istruzioni chiare e precise che imponessero di aprire la valigetta in presenza di immagini riprodotte sui monitor con i colori del blu e del nero.

L'unico dato certo acquisito è che l'operatore era tenuto ad effettuare un controllo più approfondito solo e soltanto se, in base ad una sua personalissima valutazione (e, quindi, con un amplissimo margine di discrezionalità rimesso all'operatore stesso), egli avesse avuto un dubbio sul contenuto della borsa, derivante unicamente dalla forma non decifrabile dell'oggetto ritratto sui monitor del FEP.

In altre parole, il solo dato cromatico del blu e del nero non comportava, automaticamente, in base alle direttive fornite in sede di formazione o acquisite sul campo dall'operatore, alcun onere di controllo più approfondito della valigetta.

Tale circostanza è emersa incontrovertibilmente dalle deposizioni di tutti i testi della Pubblica Accusa sentiti in sede dibattimentale, primo fra tutti proprio lo stesso Rossi Guido Maria, che ebbe a formare nel 2009 Piazza Roberto Giuseppe.



Queste le sue dichiarazioni: "Tutte le volte che hai qualche dubbio, anche piccolo, aprilo, quindi fai uscire la valigetta, la apri e guardi cosa c'è dentro perché ad occhio è l'unico modo per vedere bene quello che sta succedendo, e lo stesso concetto vale anche per il metaldetector, cioè se hai il dubbio guardaci".

Ancora sul punto il testimone, a specifica domanda di un difensore delle parti civili, ha così risposto: "DOMANDA - Ecco ma volevo capire proprio questo, cioè che cosa vuol dire "Se c'è qualcosa che lascia dei dubbi"? RISPOSTA - Tipicamente se vedo una massa nera, la massa nera vuol dire che non passano, quindi... DOMANDA - Una massa indistinta intende? RISPOSTA - No, nera, nera. INTERVENTO DEL GIUDICE - No, nera. RISPOSTA - Colorata di nero, colorata di nero. DOMANDA - Quindi io non sono obbligato, come ha detto, sempre ad aprire, a far aprire la borsa in presenza di qualsiasi oggetto metallico... RISPOSTA - No, no. DOMANDA - ... ma solo se ho un dubbio su... RISPOSTA - No, se capisco che è un mazzo di chiavi, per esempio, non sto ad aprire chiaramente".

Dichiarazioni di contenuto analogo sono state rese dal teste Caravaggio Matilde, al pari di Piazza, guardia giurata particolare assunta da All System s.p.a.: "DOMANDA - E cioè? Quindi l'associazione colore - oggetto faceva scattare un allarme o no? RISPOSTA - Dipende, perché ovviamente il blu può essere anche indicativo di un mazzo di chiavi che sono di ferro, quindi in quel momento non mi allerto. Ovviamente se vedevo la conformità di qualcosa di strano, se vedo che è una massa, un qualcosa e non riesco a capire cosa c'è all'interno ovviamente faccio fermare la borsa e chiedo cortesemente di aprire e man mano snocciolare tutto per riuscire a capire cosa c'è e ripassare di nuovo la borsa". RIPRENDE IL CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO- Queste sono quindi indicazioni che lei ha ricevuto al corso, sono poi modalità operative che ha messo in pratica poi quando? RISPOSTA - Sì, sempre".



Non dissimili le direttive fornite dalla Securpolice s.r.l. ai suoi dipendenti (che si riportano per mera completezza, pur dovendosi precisare che, comunque, tali direttive riguardavano solo le guardie non armate).

Si legge nel verbale di sommarie informazioni dell'8.10.2015 di Descisciolo Stefano: *“Se al passaggio vengono evidenziati oggetti sospetti, fermo la macchina e chiedo all'interessato di agevolare una verifica supplementare fino a quando non viene accertato di che tipo di oggetto si tratta. Gli oggetti sono sempre definiti, ma capita che il monitor evidenzi una massa indefinita. Ciò succede quando vi è tanto materiale ferroso. A maggior ragione, in quel caso, si procede a verifiche supplementari. Domanda: quindi lei procede a verifiche più approfondite non solo se rileva oggetti irregolari ben definiti, ma anche se sullo schermo compaiono delle macchie scure? Risposta: Sì, ancor più se si tratta di oggetti indefiniti”*.

Analoghe dichiarazioni sono state rilasciate da Murati Elton⁷⁷: *“Durante i corsi mi è stato spiegato come comportarmi ma, ovviamente, conta tanto anche l'esperienza. Per quanto concerne il FEP, se rilevo dal monitor oggetti sospetti, procedo a verifiche supplementari, controllando il contenuto delle borse. Normalmente gli oggetti sono ben distinguibili. Se ci sono più oggetti che si sovrappongono, si cerca di separarli, facendoli passare nel FEP. Una volta individuati e riconosciuti, se gli oggetti non sono vietati o pericolosi, la persona viene fatta passare. Verifiche supplementari devono essere fatte su tutto ciò che il monitor evidenzia, come il colore scuro, ma anche su altri oggetti di forma strana o sospetta. Se non si riesce a riconoscere l'oggetto sullo schermo del FEP, chiedo alla persona di mostrarmelo materialmente. Domanda: quindi lei procede a verifiche più approfondite non solo se rileva oggetti irregolari ben definiti, ma anche se sullo schermo compaiono delle macchie scure indefinite? Risposta: Sì, perché una macchia indefinita di colore scuro determina il*

⁷⁷ V. verbale di s.i. concordemente acquisito allegato alla consulenza a firma dell'ing. Tosini.

sospetto che si tratti di oggetti che contengono metallo o che si tratti di componenti elettronici e, quindi, è necessario verificare di quale oggetto si tratta”.

Anche Manzoni Manuel (il quale, peraltro, è risultato aver iniziato a lavorare quale addetto alla sicurezza all'interno del Tribunale di Milano ben due anni prima della frequentazione al corso sull'utilizzo dei radiogeni⁷⁸) e Mangiafreno Giuseppe non hanno saputo aggiungere nulla di diverso in merito alle istruzioni ricevute dai loro formatori, avendo essi escluso l'esistenza di direttive precise che imponessero all'operatore controlli sui bagagli più approfonditi in presenza di oggetti rilevati dai monitor del FEP con i colori del blu o del nero.

Per quanto desumibile dalle loro deposizioni, infatti, l'apertura del bagaglio era rimessa alla discrezionalità dell'addetto, il quale vi procedeva solo in presenza di “masse nere” non distinguibili.

Così si è espresso Manzoni Manuel: *“DOMANDA - Venendo al FEP lei prima ha risposto alle domande del Pubblico Ministero, e anche alle domande dell'Avvocato Nardo lei ha detto: in caso di dubbio ci hanno insegnato ad aprire la valigetta, è così? RISPOSTA - Sì, al corso sì. DOMANDA - Mi dice quali sono i casi dubbi che le sono stati sottoposti diciamo durante questi corsi? RISPOSTA - A me personalmente? DOMANDA - No, al corso. Cioè in caso di dubbio è una espressione generica, che cosa significa dubbio? Che cosa vi è stato insegnato a quei corsi? RISPOSTA - Che nel caso che io non riconosco l'oggetto allora faccio svuotare la borsa”.*

Nei medesimi termini ha deposto il testimone Mangiafreno Giuseppe: *“RISPOSTA - Nel dubbio di chiamare il collega e fare aprire la borsa. DOMANDE DEL GIUDICE DOMANDA - Sì, ma il dubbio era suo o di? RISPOSTA - Mio. DOMANDA - Se era un suo dubbio doveva chiamare il collega? RISPOSTA - Sì.*

⁷⁸ In sede dibattimentale, invero, egli ha dichiarato di aver iniziato a lavorare per la GF Protection nel luglio 2012 e di aver partecipato al corso nel luglio 2014 (vedi attestato di partecipazione del 12.7.2014 acquisito all'udienza del 6.2.2017).



DOMANDA - Cioè al corso che cosa le hanno insegnato? RISPOSTA - Per qualunque dubbio fare aprire la borsa".

In sintesi, per quanto emerso dall'istruttoria, le direttive impartite agli operatori addetti al FEP erano tali per cui solo in presenza di un dubbio (personalissimo) dell'addetto - connesso alla sua incapacità di distinguere la morfologia dell'oggetto all'interno del bagaglio - egli era tenuto a procedere ad un controllo più approfondito. Per contro, nessuna disposizione altrettanto precisa era stata impartita circa la necessità di aprire il bagaglio in presenza di oggetti riprodotti sui monitor del FEP con i colori del blu e del nero.

Ciò che porta, quindi, ad escludere che Piazza Roberto Giuseppe abbia avuto la possibilità di prevedere il contenuto del bagaglio di Giardiello Claudio (siccome il dato cromatico del blu e del nero non era necessariamente indicativo di oggetti proibiti), di rappresentarsi, quindi, l'esistenza in esso di una pistola (piuttosto che di altro oggetto metallico lecito), e di aver dunque violato una precisa disposizione di servizio che gli imponeva, in presenza di una simile circostanza di fatto, un controllo più approfondito.

Tale conclusione porta, del resto, a comprendere anche il contenuto delle stesse dichiarazioni rilasciate dall'imputato nel corso del suo interrogatorio del 24.11.2015⁷⁹ che, lungi dal costituire, come sollecitato in chiave di accusa, una conferma di un suo comportamento negligente, imprudente o imperito, riscontrano appieno le considerazioni sin qui svolte e danno conto della genuinità della versione da sempre fornita da Piazza Roberto Giuseppe (tanto più ove si considera che il predetto, quale guardia giurata dotato di una pistola, era, più di altri, nelle possibilità di riconoscere la sua forma al FEP), sì da dover necessariamente concludere che il suo comportamento, in data

⁷⁹ V. verbale di interrogatorio acquisito ex art. 513 c.p.p. all'udienza del 9.3.2017.



9.4.2015, non presentò alcun che di anomalo, scorretto, o colposamente riprovevole.

Così si è espresso l'imputato: *"L'insegnante al corso ci spiegava che una volta individuata una massa di metallo, il più delle volte è possibile distinguere a video la forma. Se, invece, la massa di metallo è maggiore o si tratta di oggetti sovrapposti, la forma non è più distinguibile ed allora è necessario approfondire il controllo andando a guardare di persona l'oggetto. Ciò comporta la necessità di far aprire la borsa all'utente e guardare all'interno. Individuati gli oggetti di metallo, si tolgono dalla borsa, la quale viene fatta ripassare per essere certi che non ci siano altre insidie. Non mi hanno spiegato altro".*

Tale versione riscontra appieno le dichiarazioni rilasciate dagli altri colleghi sentiti, in quanto, ancora una volta, deve ribadirsi che il controllo approfondito era subordinato alla visualizzazione da parte dell'operatore di una massa - anche di metallo - non definita, e non conseguiva invece automaticamente al rilievo di un colore scuro (blu o nero) ritratto sui monitor del FEP.

E che Piazza non conoscesse le potenzialità del macchinario e la funzionalità di tutti i suoi tasti non è circostanza che può far sorgere dubbi sul suo operato, posto che tutte le guardie hanno risposto nei medesimi termini e che lo stesso formatore Rossi Guido Maria ha precisato che (tra le "200.000 funzioni") durante il corso vengono insegnate solo quelle basilari (*"RISPOSTA - Sì, sì, quelle più semplici, perché poi ce ne sono 200.000 che sono complicatissime e che non usa mai nessuno ma quelle standard diciamo, che si usano normalmente, sì, le faccio vedere"*).

Conclusivamente, ritiene il Tribunale che non essendo possibile stabilire cosa contenesse la valigetta di Giardiello Claudio passata per il FEP (oltre alla pistola e agli oggetti personali sequestrati), come fosse stato disposto al suo interno il contenuto del bagaglio e, soprattutto, cosa l'imputato abbia potuto



per certo scorgere sui monitor del FEP al passaggio della valigetta, nessun rimprovero a titolo di colpa generica o specifica gli si può addebitare.

Ciò che impone, pertanto, una pronuncia assolutoria perché il fatto non costituisce reato.

Quanto ai reperti in sequestro, analiticamente descritti nell'elenco depositato dal P.M. all'udienza del 30.3.2017 (per il vero mancante dell'indicazione del FEP e del metal detector, tutt'ora sottoposti a vincolo reale come precisato dal P.M. all'udienza del 12.5.2017), si dispone nei seguenti termini (da eseguire solo dopo la definitività della sentenza): ai sensi dell'art. 6 L. 152/1975, va disposta la confisca e la destinazione alla competente direzione di artiglieria della pistola beretta 98FS cal. 9x21 e dei 37 proiettili GFL cal. 9x21. Ai sensi dell'art. 240 c.p. si dispone confisca e distruzione dei seguenti beni in sequestro: custodia per pistola, 8 bossoli esplosi, 6 ogive esplose, busta n. 0022986, sacchetto di carta, straccio bianco, un paio di occhiali, una borsa in pelle nera con relativo contenuto, indumenti delle vittime in quanto non reclamati (per come precisato dalle difese delle parti civili all'udienza del 12.5.2017). Infine, ai sensi dell'art. 262 c.p.p., si dispone la restituzione agli aventi diritto di tutti i restanti beni in sequestro.

La delega per l'incombente è conferita ai Carabinieri del Comando Provinciale di Milano - R.O.N.I.

L'oggetto del giudizio e la vastità del panorama probatorio esaminato giustificano il ricorso al disposto di cui all'art. 544 comma 3 c.p.p. come in dispositivo.

P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Seconda Sezione Penale



Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve Piazza Roberto Giuseppe dai reati a lui ascritti perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 6 L. 152/1975

dispone, dopo la definitività della sentenza, confisca e destinazione alla competente direzione di artiglieria della pistola beretta 98FS cal 9x21 e dei 37 proiettili GFL cal. 9x21.

Visto l'art. 240 c.p.

dispone, dopo la definitività della sentenza, confisca e distruzione dei beni in sequestro (custodia per pistola, 8 bossoli esplosi, 6 ogive esplose, busta n. 0022986, sacchetto di carta, straccio bianco, un paio di occhiali, una borsa in pelle nera con relativo contenuto, indumenti delle vittime) così enucleati tra quelli di cui all'elenco depositato dal P.M. all'udienza del 30.3.2017 (riassuntivo dei verbali di sequestro).


Visto l'art. 262 c.p.p.


dispone la restituzione agli aventi diritto di tutti i restanti beni in sequestro
Delega per gli incumbenti i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano - R.O.N.I.



Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Così deciso in Brescia il 12 maggio 2017


CANCELLIERE


IL GIUDICE
dott.ssa Sara Micucci


09/06/2017
CANCELLIERE

L. Piccinetti